

DAL CONSUMATORE “DEBOLE” AL CONSUMATORE “ATTIVO”: ITINERARI DELLA “CONVERSIONE ECOLOGICA”.

Tiziana Perillo

ABSTRACT [ITA] L’analisi di alcuni contratti cc.dd. “a rilevanza ecologica” permette di osservare la transizione del consumatore di servizi e prodotti eco-compatibili da soggetto debole, bisognoso di protezione dal diffuso fenomeno del *greenwashing*, a soggetto “attivo”, in grado di favorire proattivamente un mercato attento alla sostenibilità sociale e ambientale della produzione e dello scambio. Il tema del consumatore ecologicamente attivo diviene, così, osservatorio privilegiato per verificare l’effettiva attuazione del principio dello sviluppo “umano” sostenibile nei rapporti di consumo e la “conversione ecologica” dei medesimi.

ABSTRACT [ENG] *The analysis of some so-called contracts “with ecological relevance” allows to observe the transition of the consumer of eco-compatible services and products from a weak subject, who needs of protection from the widespread phenomenon of greenwashing, to an “active” subject, able to proactively encourage a market careful to the social and environmental sustainability of production and exchange. The theme of the ecologically active consumer, thus, becomes a privileged observatory to verify the effective implementation of the principle of sustainable “human” development in consumer relations and the “ecological conversion” of the same.*

SOMMARIO: 1. La conformazione ecologica del rapporto produzione-consumo in una prospettiva intergenerazionale. - 2. *Greenwashing* e obsolescenza programmata: quale ruolo per l’Intelligenza Artificiale e l’informazione “intelligente”? - 3. La ricerca di un rimedio “sostenibile” alle dichiarazioni ambientali mistificatorie. - 4. Il consumatore come “parte attiva” nella contrattazione ecologicamente conformata. - 5. Chiusa: la valenza conformativa del principio dello sviluppo (umano) sostenibile nei rapporti di consumo.

1. La conformazione ecologica del rapporto produzione-consumo in una prospettiva intergenerazionale.

La protezione integrata di ambiente, ecosistema e biodiversità, sancita dalla recente riforma dell’art. 9 Cost.¹, assurge a presupposto indefettibile per realizzare il «pieno [e libero]

¹ Sulla legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, *ex multis*, G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 2, 2022, p. 118 ss.; U. MATTEI, *Qualche riflessione critica sulla «svolta ecologica» della Costituzione Italiana*, in *generazionifuture.org*, 2022; R. MONTALDO, *Le modifiche degli artt. 9 e 41 Cost.: l’ambiente entra nella Costituzione... o c’è sempre stato?*, in *vocicostituzionali.org*, 2022; R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giur. econ.*, n. 1, 2022, p. 7 ss., il quale compie un breve riepilogo delle principali critiche mosse all’inserimento della tutela ambientale nella Costituzione: dalla superfluità delle revisione, già presente nella giurisprudenza

sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.)².

Del resto, ove si guardi all’impatto sulla costituzione economica europea dell’Agenda ONU 2030³, del *Green Deal* europeo, del principio di «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, che ispira il *Next Generation EU* e il conseguente PNRR italiano⁴, ben si assiste a un processo di trasformazione ambientale, economica, sociale ed etica, che testimonia la capacità dell’ambiente di produrre «un *effetto propulsivo* per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità integrata dell’uomo e della natura»⁵, ponendo fine anche al consumismo sfrenato e generando una domanda di beni economici di diverso tipo, alla quale corrisponde una nuova forma di sviluppo, in sinergia totale con l’ambiente.

Il consumatore non può restare avulso da questa “conversione ecologica”⁶, ma deve

costituzionale, alla intangibilità dei principi fondamentali; M. MELI, *I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e sostenibilità*, in *Ambientediritto.it*, n. 3, 2022, p. 803 ss.; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *cortisupremeesalute.it*, 2022, p. 127 ss.; ID., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *forumcostituzionale.it*, 2022, p. 296 ss.; F. FRACCHIA, *L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2022, p. 1 ss. (dell’estratto); M. PENNASILICO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: “svolta ecologica” o “greenwashing costituzionale”?*, in corso di pubblicazione, il quale teme che la riforma «pur pervenendo sicuramente a esiti apprezzabili, perché in linea con la progressiva conformazione ecologica dell’ordinamento italo-europeo, non appaia in grado di segnare un’autentica ed effettiva “svolta ecologica”, ma finisca con il celare, in qualche misura, una sorta di “greenwashing costituzionale” [...]. [E infatti] l’introduzione della tutela ambientale tra i principi fondamentali della nostra Carta fondamentale è certamente un progresso, se guardiamo al panorama europeo, nel quale l’Italia non era ancora al passo dei Paesi più virtuosi in materia ambientale; ma rischia di essere un salto nel vuoto, se volgiamo lo sguardo alla politica interna».

2 Cfr. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Atti del Convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p. 323; M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.

3 United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Ris. A/RES/70/1, in *undocs.org*).

4 In argomento A. CARRISI-S. NUCERA, *Gli obiettivi di transizione del PNRR e il ruolo della finanza ESG*, in *Consumerism 2021*, Quattordicesimo Rapporto annuale, *Il PNRR dalla parte dei consumatori*, in *consumersforum.it*, 30 novembre 2021, p. 77 ss., spec. p. 81 ss.; S. LAZZARI, *La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani»*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2021, pp. 198 ss., 205 s.

5 M. PENNASILICO, *Ambiente, mercato e “bilanciamento” degli interessi antagonisti: il lato oscuro della “transizione ecologica”*, in corso di pubblicazione. La tesi evolutiva dell’ambiente come volano dello sviluppo è prospettata da G. ROSSI, *La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente*, in ID. (a cura di), *Diritto dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 10 ss., 20, per il quale, dopo la prima fase del conflitto ideologico e irriducibile tra ambiente e sviluppo, si può superare anche la seconda fase dello “sviluppo sostenibile”, «che ha il limite di assumere lo sviluppo come valore primo, rispetto al quale l’ambiente funge da remora, e teorizzare (terza fase) la diversa formula di “ambiente per lo sviluppo”»; nonché ID., *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2020, p. 4 ss.; M. MONTEDURO, *Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo*, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), *L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 61 ss. V. anche, M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 711 ss.; ID., *L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 656 ss.; ID., *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2020, p. 4 ss.; ID., *Emergenza e ambiente nell’epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in M.A. ICOLARI, *La tutela dell’ambiente al tempo della crisi pandemica*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 49 ss.; e in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss. (da cui si cita); e in M. CAVALLARO-F. ROMEO-E. BIVONA-M. LAZZARA (a cura di), *Sui mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e*

rivestire un «ruolo proattivo»⁷ nella non procrastinabile mutazione in atto.

In tal senso, il principio dello sviluppo (umano e) sostenibile⁸ – sulla base del novellato art. 41 Cost., che innesta la “conversione ecologica” dell’iniziativa economica, pubblica e privata⁹ – è in grado di conformare non solo l’autonomia negoziale *tout court*¹⁰, ma anche, più specificamente, il rapporto tra produzione e consumo, spingendo verso la creazione e l’utilizzo di modelli a elevata impronta ecologica¹¹ e contribuendo alla crescita del nuovo modello imprenditoriale della *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹², quale forma di auto-regolazione volontariamente adottata dall’impresa nell’osservare *standard* improntati a dati parametri etici e caratterizzata, appunto, dalla non neutralità degli effetti della più generale azione economica.

Sin dal Rapporto Brundtland, invero, è stato evidente che gli standard di vita sono *moltiplicarsi di formanti normativi “di fatto”*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2022, p. 181 ss., il quale sintetizza nella formula «sviluppo umano ed ecologico» l’abbandono della mera fase di compatibilità tra ambiente e sviluppo in favore del recupero di una giustizia distributiva ed ecologica.

6 Sulla “conversione ecologica”, come mutamento radicale e profondo di mentalità, particolarmente sollecitato, sul piano sociale, culturale e spirituale, dalla Enciclica *Laudato si’* del 2015, cfr. A. LANGER, *La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile*, in ID., *Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995*, a cura di E. Rabini, Sellerio, Palermo, 1996, p. 142 ss. (nuova ed., a cura di E. Rabini-A. Sofri, *Introduzione* di G. Fofi, Sellerio, Palermo, 2015); M. MONTEDURO, in ID.-S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, p. 194; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La vocazione giuridica di un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’*, in *Pol. dir.*, 2017, pp. 267 ss., 292 ss.; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto*, cit., p. 718. Pone in risalto la distinzione tra conversione ecologica e transizione ecologica, L. CIOTTI, *Papa Francesco e la radicalità del Vangelo*, prefazione a PAPA FRANCESCO, *La dittatura dell’economia*, a cura di U. Mattei, Gruppo Abele, Torino, 2020, p. 8, per il quale «una transizione senza conversione è cambiamento solo esteriore, un farsi condurre altrove rimanendo gli stessi di prima».

7 Il termine è di M.A. CIOCIA, *La centralità della persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in *giustiziacivile.com*, 2022, p. 6; EAD., *Il consumatore nella transizione ecologica*, relazione tenuta al webinar del 19 maggio 2022. Sul ruolo che il consumatore gioca nel mercato sostenibile, v. anche E. MAITRE-EKERN-C. DALHAMMAR, *Towards a hierarchy of consumption behaviour*, in *Maastr. Journ. Eur. Comp. L.*, 2019, p. 394.

8 La definizione dello “sviluppo sostenibile” contenuta nel Rapporto Brundtland (1987) e il principio posto all’esordio della Dichiarazione di Rio del 1992, sull’ambiente e lo sviluppo, secondo cui gli esseri umani sono «al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile», pone in luce l’indiscusso nesso tra violazione dei diritti umani e diritto alla protezione dell’ambiente e della salute [su cui v., tra tutti, AA.VV., *Il problema dell’uomo nell’ambiente*, in N. LIPARI (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 17 ss.; S. PATTI, *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 859 ss.; P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, (2000), in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, pp. 71 ss., 77; M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente. Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2004; M.A. MEKOUAR-M. PRIEUR (coord.), *Droit, humanité et environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé*, Bruxelles, 2020, spec. p. 283 ss.], tanto che appare più corretto esprimersi con la formulazione «sviluppo umano sostenibile». Il principio ha assunto, comunque, varie declinazioni: da canone supremo, «che si eleverebbe probabilmente al di sopra degli altri principi presenti nell’ordinamento» [F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2010, p. 25 ss. (da cui si cita), e in F. ASTONE-F. MANGANARO-A. ROMANO TASSONE-F. SAIITA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, Atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2009, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 21 ss.; ID., *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL’ANNO-P. PICOZZA, *Trattato di diritto dell’ambiente*, vol. I, *I principi generali*, Cedam, Padova, 2012, p. 559 ss., p. 571], a clausola generale [E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli, 2018, p. 148; ID., *Status personae, status civitatis e minimo vitale quale misura di inclusione sociale nell’ordinamento*

sostenibili se gli standard di consumo tengano in dovuta considerazione la sostenibilità a lungo termine¹³. In questa direzione, l'Agenda 2030, con i correlati *Sustainable Development Goals*, ha come obiettivo, nell'ottica di una sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, di cambiare il modo in cui la società produce e consuma beni e servizi¹⁴; mentre, sul piano euro-unitario, il cammino verso la «costruzione di un mercato unico sostenibile»¹⁵, come confermato dalla stessa Risol. UE del 25 novembre 2020, deve combinare in modo equo, equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e della protezione dei consumatori, così da assicurare loro un elevato livello di protezione (artt. 169 TFUE e 38 Carta UE) e da salvaguardare, al contempo, l'ambiente, la salute umana e le risorse naturali (artt. 191-193 TFUE).

italo-europeo, in M. FRANCESCA-C. MIGNONE (a cura di), *Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi*, Esi, Napoli, 2020, p. 130]; da «valore e [...] ruolo di “principio generale dell'ordinamento giuridico”» (C. IRTI, *Gli «appalti verdi» tra pubblico e privato*, in *Contratto e impresa/Eur.*, 2017, p. 202 ss.), a parametro di bilanciamento tra due principi, quello dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, tanto che la regola che scaturisce all'esito del bilanciamento «è ragionevole tutte le volte in cui il perseguimento di interessi correlati allo sviluppo economico abbia luogo in termini *sostenibili* sul piano dell'impatto ambientale» (D. PORENA, *Il rango del principio di sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 2016, p. 16). Per P. DELL'ANNO, *Il ruolo dei principi del diritto ambientale europeo: norme di azione o di relazione?*, in D. AMIRANTE (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Cedam, Padova, 2006, pp. 117 ss., 131 s., «più che un principio giuridico, lo sviluppo sostenibile sembra rivestire un contenuto etico, attraverso il riconoscimento dei diritti delle future generazioni che impone un limite al nostro attuale godimento delle risorse ambientali [...] secondo un criterio paritario per quanto riguarda le opportunità presenti e future ed un criterio compensativo per equivalente per le scelte irreversibili».

9 L'art. 41 Cost., come riformato dalla l. cost. n. 1 del 2022, al secondo comma antepone la salute e l'ambiente agli originari limiti al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, mentre il terzo comma consente la funzionalizzazione dell'attività economica pubblica e privata a fini non solo sociali ma anche ambientali. Cfr. M. PENNASILICO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit.; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 127 ss.

10 Sulla conformazione ecologica dell'autonomia negoziale, tra tutti, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809 ss., e in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2017, p. 4 ss.; ID., *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1261 ss.; ID., *Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 823 ss. (da cui si cita), e in G. PASSAGNOLI-F. ADDIS-G. CAPALDO-A. RIZZI-S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, in *personaemercato.it*, 2022, p. 3075 ss.; ID., *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale*, cit., p. 29 ss.; ID., *Economia circolare e diritto*, cit., p. 716; ID., *Il “contratto ecologico” tra Italia e Cina: verso un nuovo paradigma giuridico*, in *Annuario dir. comp.*, 2021, p. 169 ss.; A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale: considerazioni generali*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 19 ss.; F. LONGOBUCCO, *La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile: brevi note*, in *Ambientedititto.it*, n. 3, 2019, p. 89 ss.

11 Cfr. F. BERTELLI, *«Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore», conformità oggettiva ed economia circolare*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (Ue) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 219 ss., 223. Lo stesso “considerando” A, Risol. UE del 25 novembre 2020, «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori», osserva che «di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse». In linea, la «Strategia nazionale per l'economia circolare», adottata con D.M. n. 259 del 24 giugno 2022, disponibile in *mite.gov.it*, quale documento programmatico che pone in evidenza la necessità di intervenire sulle «tipologie e modalità di consumo e sui comportamenti dei consumatori» (*ivi*, p. 55).

La sostenibilità ambientale si declina, in tal modo, nella vita dei consumatori, attenti a favorire la sopravvivenza stessa della comunità, scardinando i valori dominanti di un mercato globale di stampo neoliberale e finendo per condizionare la selezione dei prodotti e dei servizi offerti¹⁶. Gli *stakeholder* (o, come taluno ha più propriamente definito, *greenholder*)¹⁷ considerano le prestazioni ambientali parte integrante della qualità complessiva del prodotto, in quanto l'emergenza ecologica impone una «coscienza della responsabilità»¹⁸, che coltivi, persino nell'atto di consumo, scelte più giuste nei confronti (anche) delle generazioni future¹⁹.

Le istanze intergenerazionali ben giustificano «una serie di ricadute attuali sui comportamenti e le scelte [anche di consumo] del tempo presente che possono assumere

12 Sul tema della RSI (o CSR), tra tutti, v. C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in M. CASTELLANETA-F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Esi, Napoli, 2019, pp. 19 ss., 21, nota 4 (da cui si cita), e in *Riv. società*, 2018, p. 3 ss.; L. VENTURINI, *Significati e potenzialità della responsabilità sociale d'impresa: gli sviluppi del dibattito teorico*, in H. ALFORD-G. RUSCONI-E. MONTI (a cura di), *Responsabilità sociale d'impresa e dottrina sociale della Chiesa cattolica*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 28 ss.; E. BELLISARIO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia e autorità privata*, Giappichelli, Torino, 2012; EAD., *Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2017, p. 19 ss.; A. ADDANTE, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Esi, Napoli, 2012; G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Esi, Napoli, 2018; G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Giuffrè, Milano, 2018; G.D. GHIDILLI, *Corporate social responsibility*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2019; F. DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Esi, Napoli, 2019; D. STANZIONE, *Il "successo sostenibile" dell'impresa socialmente responsabile*, Universitas Studiorum, Mantova, 2021; G. PIEPOLI, *Responsabilità sociale d'impresa e compliance contrattuale*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 19 ss.; I. SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 752 s.

13 «Living standards that go beyond the basic minimum are sustainable only if consumption standards everywhere have regard for long-term sustainability», così il *Brundtland Report* del 1987, disponibile in sustainabledevelopment.un.org.

14 V. COM(2022) 140 final, del 30 marzo 2022, che persegue l'obiettivo di fare in modo che i prodotti sostenibili siano la regola e non l'eccezione.

15 In argomento, da ultimo, D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 190 ss.; ID., *La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE e oltre*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2022, pp. 354 ss., 358 ss. Secondo E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 96, per mercato sostenibile «deve intendersi un mercato interno in cui le imprese perseguono una crescita equilibrata fra i profitti e la redistribuzione».

16 Così, S. PERSIA, *Profili contrattuali dello sviluppo ecologico: dalle locazioni ai mutui verdi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2020, p. 185 ss. Da tempo, tuttavia, le politiche dell'UE hanno affidato ai consumatori un ruolo centrale nella salvaguardia dell'ambiente: si pensi al Quinto programma d'azione in campo ambientale, adottato il 18 marzo 1992 e intitolato «Per uno sviluppo durevole e sostenibile»; Sesto programma d'azione in campo ambientale, in cui obiettivo della politica ambientale era di indurre il mercato a lavorare per l'ambiente; nonché al Settimo programma d'azione dell'Unione Europea intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», in cui si poneva in evidenza come «un'opportuna combinazione di strumenti politici aiuterebbe gli operatori economici e i consumatori ad acquisire una migliore comprensione dell'impatto ambientale delle loro attività e a gestirlo. Tali strumenti politici consistono, tra l'altro, in incentivi economici, strumenti di mercato, obblighi di informazione, nonché in misure e strumenti volontari che impegnano i portatori d'interesse a vari livelli, ad integrazione dei quadri legislativi». In merito al processo di sensibilizzazione per una crescita sostenibile, v. COM(2008) 397, del 16 luglio 2008; COM(2008) 400, del 24 luglio 2008; COM(2016) 739 final, del 22 novembre 2016, tutte in europa.eu.

17 Il termine è di P. DE GIOIA CARABELLESE-S. DAVINI, *Derivati sostenibili, "green-washing" e tutela legale: dallo "stakeholder" al "green stakeholder"*, in *Ambientediritto.it*, n. 3, 2021, p. 184 ss.

18 Cfr. G. RUFFOLO, *Lo sviluppo dei limiti. Dove si tratta della crescita insensata*, Laterza, Bari, 1994, p. 107; ma v. anche N. LIPARI, *Ancora su persona e mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 423.

forme “progressivamente” vincolanti»²⁰, proprio perché il diritto all’ambiente, in quanto diritto fondamentale dell’uomo, ha una dimensione temporale che non può che riguardare anche le generazioni venture²¹ e che, conseguentemente, necessita di dare una profondità temporale alle scelte dei soggetti, privati o pubblici che siano. È la solidarietà (diacronica e sincronica) che permette di saldare l’oggi al domani, perché «pur immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro»²², arricchendosi di elementi che vanno dalla responsabilità alla fraternità, dalla doverosità alla libertà²³.

D’altronde, l’impatto delle problematiche ecologiche sulla realtà attuale – come accentuato ancor più dalla crisi pandemica²⁴ – impone un cambio di «prospettiva valoriale»²⁵, teso ad abbandonare l’ideologia iper-produttivistica, che è alla base dell’in-sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, per prediligere un’economia che persegua sì l’obiettivo di

19 Il tema è strettamente connesso alla dimensione intergenerazionale della sostenibilità, su cui, nella diversità di vedute che non è possibile approfondire in questa sede, v. G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. GABRIELE-A.M. NICO, *La tutela multilivello dell’ambiente*, Laterza, Bari, 2005, p. 191 ss.; R. BIFULCO, *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 256 ss.; ID., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli, Milano-Roma, II ed., 2013; ID.-A. D’ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in IDD. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, p. IX; S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2007; A. GOSSIERS RAMALHO, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO-A. D’ALOIA (a cura di), *op. cit.*, p. 28 ss.; L. PINESCHI, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell’ambiente: principio meta-giuridico o regola di diritto?*, *ivi*, p. 113 ss.; L. WESTRA, *I diritti delle generazioni future: collegare diritti intergenerazionali ed intragenerazionali in ambito di ecogiustizia*, *ivi*, p. 257 ss.; G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, *ivi*, p. 3 ss.; F. DE LEONARDIS, *Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future*, in F. ASTONE-F.MANGANARO-A. ROMANO TASSONE-F.SAITTA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, cit., p. 51 ss.; A. PISANO, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012, spec. p. 133 ss.; G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all’equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 182 ss.; L. TAFARO, *Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel sistema italo-comunitario*, in A.F. URICCHIO (a cura di), *L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”*, Cacucci, Bari, 2014, pp. 67 ss., 73 ss.; P.B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D.A. BENÍTEZ-C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Cedam, Milano, 2019, p. 40; M.W. MONTEROSSO, *L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Ets, Pisa, 2020, p. 119. Sul riferimento «anche alle generazioni future» contenuto nell’art. 9 Cost., v. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 127; M. PENNASILICO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., per il quale la congiunzione *anche*, riferita all’interesse delle generazioni future, presuppone l’implicito interesse delle generazioni presenti, mentre il richiamo oggettivo all’ambiente, all’ecosistema e alla biodiversità vale ad escludere una scelta drastica a favore di una visione marcatamente antropocentrica.

20 A. D’ALOIA, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, vol. X, Milano, 2016, pp. 331 ss., 366, per il quale «[I] “amore dei lontani” (in questo caso, nel tempo) non è solo un sentimento spontaneo mosso da ragioni etiche o da convenzioni religiose, ma può essere in qualche misura imposto o almeno orientato da un diritto (di rilevanza costituzionale) consapevole che il tempo, non meno dello spazio, è il palcoscenico su cui si svolge la funzione».

21 Esalta la dimensione temporale e spaziale del diritto all’ambiente A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, I, pp. 32 ss., 42. Riconosce “anche” a chi verrà dopo di noi «il diritto ad avere diritti», S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Bari, 2012, p. 158. *Contra*, H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà ecologica*, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. PORTINARO, Einaudi, Torino, 1990, p. 101, per il quale «il non esistente [...] non solleva alcuna pretesa e perciò non può neppure subire una violazione dei suoi diritti».

una prosperità globale, tale da garantire all'uomo la migliore esistenza possibile²⁶, ma nel rispetto inderogabile dell'ambiente in senso stretto (o *habitat* naturale), che assicura la vita nella sua dimensione esistenziale e minima, come diritto inviolabile dell'uomo a difendere la propria sopravvivenza biofisica²⁷.

2. Greenwashing e obsolescenza programmata: quale ruolo per l'Intelligenza Artificiale e l'informazione «intelligente»?

In questo quadro, il *green marketing*, quale “nuova” forma di approccio al mercato, coniuga la ricerca del profitto con interessi super individuali, tesi alla ricerca di beni o servizi rispettosi del principio di sostenibilità ambientale e sociale²⁸.

22 Testualmente, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 3. Per un collegamento tra protezione dell'ecosistema e doveri di solidarietà, in modo che il patrimonio naturale affidatoci non sia esaurito o distrutto in danno di chi verrà dopo di noi, si veda A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte Costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss., ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2003, p. 237 ss.; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2000, p. 11 ss.; in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, p. 73 ss.; e in ID., *Lezioni (1969-2019)*, I, Napoli, 2020, p. 161 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008, p. 170 ss., il quale osserva che la solidarietà rivolta alla tutela delle generazioni future proietta l'applicazione del principio in una dimensione politica, economica e sociale collettiva, rivolta alla tutela delle libertà e della dignità della persona.

23 «L'unica via per realizzare [l'obiettivo di equilibri ecosistemici] consiste nell'imposizione di doveri in capo alle persone nella prospettiva di una solidarietà che ha come immediato oggetto l'ambiente, ma che, in realtà, [...] ci lega alle generazioni future»: F. FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Dir. econ.*, 2009, p. 493 s.

24 F. FRACCHIA, *Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?*, in *Dir. econ.*, 2019, p. 577 ss. In argomento, v. anche M.A. CIOCIA, *La sostenibilità ambientale in epoca pandemica*, Cedam, Padova, 2020, la quale osserva che «[l]a pandemia, che dalla fine del 2019 ha messo in evidenza la limitata compatibilità tra il benessere umano e l'inquinamento ambientale, richiede la necessità di creare un sistema di integrazione tra l'ambiente e il territorio con la sperimentazione di metodi innovativi di ricerca e sviluppo in una visione di gestione integrata» (ivi, p. 3); M. PENNASILICO, *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica*, cit., p. 497; M. SALOMONE, *Coronavirus, clima, salute e ambiente*, in *rivistaeco.it*, 9 marzo 2020; ID., *La lotta alla pandemia fa rima con ecologia. Nessuna tregua alle pandemie se continua il disastro ambientale*, ivi, 18 marzo 2020; ID., *Coronavirus: le armi non fanno rima con salute e ambiente. E non parliamo di “guerra” all'epidemia*, ivi, 23 marzo 2020.

25 La locuzione è di M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014, p. 40. Ma v. anche V. LARUFFA, *La tutela dell'ambiente nell'attuale contesto costituzionale italiano, luci ed ombre di un sistema da riformare*, in G. CERRINA FERONI-T.E. FROSINI et al. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione*, cit., p. 421, il quale reputa che «è necessario un radicale cambiamento, bisogna entrare in relazione con il mondo ponendosi in un rapporto di *do ut des* che abbandoni definitivamente quell'approccio unidirezionale che fino ad oggi ha caratterizzato l'irresponsabile comportamento dell'uomo, incapace di porre limiti ai propri bisogni immediati».

26 P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 339.

27 Ampia e penetrante analisi in M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2022, p. 423 ss.

28 Così, F. IRALDO-M. MELIS, *Oltre il Greenwashing. Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive*, Edizioni Ambiente, Milano, 2020, p. 29. Il *green marketing* – per J.A. OTTMAN, *Green marketing. La sfida ambientale come opportunità per il successo dell'impresa*, IlSole24ore, Pirola, Milano, 1995 – mira al raggiungimento di due obiettivi: sviluppare prodotti dei quali sia garantita la compatibilità ambientale e trasmettere un'idea di qualità che includa la sensibilità ambientale. Ma sull'argomento, *funditus*, P. KOTLER-V. WONG-J. SAUNDERS-G. ARMSTRONG, *Principles of marketing: 4th*

La tutela degli interessi del consumatore, che persegue anche istanze etiche e ambientali, deve, tuttavia, trovare attuazione fin dalla diffusione dei messaggi pubblicitari nella fase di promozione della commercializzazione del prodotto da parte dell'impresa, dichiaratasi socialmente responsabile; la quale, attraverso informazioni inerenti alle qualità ecologiche del prodotto offerto, sensibilizza il consumatore verso scelte di consumo funzionalizzate alla salvaguardia delle (limitate) risorse ambientali.

Sul piano europeo, si parla di *"environmental claims"* (o *"green claims"*)²⁹ proprio con riguardo a quelle pratiche che tendono a presentare un prodotto come ecologico, facendo penetrare nel profilo causale o funzionale dei contratti indici ambientali, inerenti, a titolo esemplificativo, all'assenza di impatti ambientali con riguardo al servizio o al prodotto offerto ovvero alla minor dannosità degli stessi rispetto alle versioni precedenti o a quelli offerti dai *competitors*³⁰.

Il moltiplicarsi dei *claims* ambientali e la conseguente proliferazione di prodotti che impiegano marchi e certificazioni di qualità ecologica³¹ ha spinto l'*International Organization for Standardization* (ISO) a predisporre norme con le quali classificare le varie etichette³² e a sottolineare che i *claims* devono essere affidabili e verificabili, al fine di informare utilmente i consumatori sulla metodologia impiegata e sugli aspetti rilevanti del ciclo vita del prodotto in modo chiaro, trasparente e con documentazione scientifica a supporto.

Se è vero, infatti, che i mercati da soli non sono in grado di fornire i risultati desiderati, è altrettanto vero che i consumatori possono svolgere un ruolo attivo nella promozione della sostenibilità (solo) se adeguatamente informati sulle politiche ambientali³³, come sembra

European Edition, Prentice Hall, Edinburgh, 2005, p. 6; J. GRANT, *Green Marketing: il manifesto*, Brioschi, Milano, 2009; M. CRIVELLARO-G. VECCHIATO-F. SCALCO, *Sostenibilità e rischio greenwashing*, in *libreriauniversitaria.it*, 2012, p. 153 ss.; A. DI CONNO, *Consumatori e sviluppo sostenibile: il ruolo chiave dell'informazione*, in *magazine.cisp.unipi.it*; M. PASQUETTI, *Ambiente e politiche di marketing: innovazione sostenibile e rischio "greenwashing"*, in M. CIANI SCARNICCI-A. MARCELLI-P. PINELLI-A. ROMANI-R. RUSSO (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 160 ss., 167 ss.; M. TAVELLA (a cura di), *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale*, Giappichelli, Torino, 2022.

29 In argomento non si prescinde da B. POZZO, *I green claims, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE*, in *Riv. giur. ambiente*, 2020, p. 707 ss.; S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 343 ss., e già in *Dir. pubbl.*, 2015, p. 633 ss.; G. GREGORI, *I Green Claim e la deriva del "Greenwashing": gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rass. dir. farm. sal.*, 2020, p. 239 ss.; F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2021, p. 286 ss. (da cui si cita), e in G. PASSAGNOLI-F. ADDIS-G. CAPALDO-A. RIZZI-S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, cit., p. 349 ss.

30 «The expressions "environmental claims" or "green claims" refer to the practice of suggesting or otherwise creating the impression (in the context of a commercial communication, marketing or advertising) that a product or a service, is environmentally friendly (i.e. it has a positive impact on the environment) or is less damaging to the environment than competing goods or services [...] When such claims are not true or cannot be verified this practice can be described as "green washing" [...] However, in order for environmental claims to be informative for consumers and to be effective in promoting goods and services with lower environmental impacts, it is imperative that they are clear, truthful, accurate and not misleading. They must also not emphasise one environmental issue and hide any trade-offs or negative impacts on the environment. The use of truthful environmental claims is also important in order to protect traders who make genuine claims from unfair competition from those traders who make unfounded environmental claim», così in *Extract of the Guidance for the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices*, in *ec.europa.eu*.

31 V. A. BENEDETTI, *Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2012, p. 6, nota 3.

32 Le linee guida sono tutte reperibili in *iso.org*.

33 Così B. POZZO, *I green claims*, cit., p. 711.

d'altronde emergere sin dall'Agenda Europea dei consumatori del 2012 e dall'intervento, nel 2013, della Commissione, che, con apposita Comunicazione, si impegna a contribuire alla costruzione di un mercato unico dei prodotti verdi, sì da migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti³⁴.

Lo stesso *European Green Deal* ha, tra i suoi obiettivi, di intensificare gli sforzi per contrastare le false dichiarazioni di eco-compatibilità³⁵, dacché è innegabile che informazione e trasparenza sono un'endiadi che influenza le decisioni dei consumatori³⁶.

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in proposito, afferma che «[l]a comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche» (art. 2); e «[l]a comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili» (art. 12)³⁷.

Una scelta sostenibile e consapevole assunta sulla base di informazioni comparabili, verificabili e affidabili riduce il principale rischio per la comunicazione ambientale: il «*greenwashing*»³⁸, ossia quella forma di pubblicità ingannevole che le imprese, sedicenti

34 Cfr. COM(2013) 196 final, *Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni*, Bruxelles, 9 aprile 2013.

35 Si legge: «Le informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un *marketing* ambientale fuorviante» [COM(2019) 640 final, «European Green Deal», 11 dicembre 2019]. H.W. MICKLITZ, *Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy*, in *Journ. Europ. Cons. and Market Law*, 2019, pp. 229 ss., 232, 235, osserva che «[t]he EU has adopted a whole set of rules which inform the consumer on the environmental implications of the product or service she intends to order».

36 In questo senso, F. BERTELLI, *I green claims*, cit., pp. 286 ss., 291 ss., e *ivi* ulteriore bibliografia.

37 Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, LXVIII ed., in vigore dal 9 febbraio 2021, disponibile in *iap.it*.

38 Il fenomeno è definito dalla «Guida all'applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali» come «appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzate alla creazione di un'immagine verde». In merito, *ex multis*, F. IRALDO-M. MELIS, *Oltre il Greenwashing*, p. 1 ss. *IDD.*, *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, IlSole24ore, Pirola, Milano, 2012; C.A. PRATESI, *Greenwashing*, in *aggiornamentisociali.it*, 2011, il quale reputa che «ciò che contraddistingue una corretta pratica di *green marketing* e la differenza dal *greenwashing* è il carattere proattivo: riuscire ad andare oltre agli obblighi di legge o alle pratiche *standard* di mercato nella riduzione dell'impatto della propria attività produttiva, coniugando risultati economici e tutela dell'ambiente»; P. DE GIOIA CARABELLESE-S. DAVINI, *Derivati sostenibili*, cit., p. 4 ss.; F. BALDASSARRE-R. CAMPO, *La trasparenza come base del marketing della sostenibilità: comunicazione ambientale e il rischio di greenwashing*, Relazione tenuta al XV *International Marketing Trends Conference*, Venezia, 21-23 gennaio 2016, disponibile in *researchgate.net*; F. BERTELLI, *I green claims*, cit., p. 290 ss.; M. CRIVELLARO-G. VECCHIATO-F. SCALCO, *Sostenibilità e rischio greenwashing*, cit., p. 191 ss.; M. RIEDO, *Greenwashing: quando l'eco-friendly diventa un problema*, in *iusinittinere.it.*, 24 luglio 2019; G. GREGORI, *I Green Claim e la deriva del "Greenwashing"*, cit., p. 239 ss.; C. CELLUPICA, *Greenwashing: l'eco-friendly*, in *diritto.it*, 20 aprile 2021; M. PASQUETTI, *Ambiente e politiche di marketing*, cit., p. 160 ss.; A. MOLITERNI, *Antitrust e ambiente ai tempi del Green Deal: il caso dei "sustainability agreements"*, in *Gior. dir. amm.*, 2021, p. 354 ss.; C. D'ORTA, *Green deal 2030 un progetto per garantire sostenibilità e promuovere un ambientalismo maturo*, in *Comp. dir. civ.*, 2021, p. 99 ss.; A. TROISI, *Il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *An. giur. econ.*, 2022, p. 353 ss.; A. BOLOGNINI COBIANCHI, *Comunicare la Sostenibilità: oltre il Greenwashing*, Hoepli, Milano, 2022. Nella letteratura straniera, tra i più, B. PARGUEL-F. BENOÎT-MOREAU-F. LARCENEUX, *How Sustainability Ratings Might Deter 'Greenwashing': A Closer Look at Ethical Corporate Communication*, in *Journ. Busin. Eth.*, 2011, p. 15 ss.; C. MARQUIS-M.W. TOFFEL-Y. ZHOU, *Scrutiny, Norms, and Selective Disclosure: A Global Study of Greenwashing*, in *Organisation Science*, online; P. SEELE-L. GATTI,

ecofriendly, utilizzano al solo scopo di ottenere un vantaggio economico, attraverso dichiarazioni ambientali mistificatorie, così trasformando l'“etica degli affari” negli “affari dell'etica”³⁹.

Un ruolo rilevante nel contrasto al fenomeno è giocato sia dallo strumento dell'Intelligenza Artificiale⁴⁰, che attraverso l'analisi di una mole rilevante di informazioni utili a smascherare, nei report aziendali sulla sostenibilità, le operazioni di *greenwashing*, si pone a servizio dello sviluppo sostenibile⁴¹; sia, attesa l'asimmetria informativa della relazione tra il professionista e il consumatore⁴², dagli obblighi di informazione ambientale, sotto forma di eco-etichettature o marchi ecologici, che rendono informato il consumatore di quanto necessario per determinarsi in modo consapevole⁴³.

Il ruolo degli obblighi informativi necessita, però, di un *caveat*: l'informazione, per assicurare a fattore di autodeterminazione negoziale e permettere il «corretto dipanarsi

Greenwashing Revisited: In Search of a Typology and Accusation-Based Definition Incorporating Legitimacy Strategies, in *Busin. Strat. Environ.*, 2015, online; C.K.C. LEE-D.S. LEVY-C.S. FEN YAP, *How Does the Theory of Consumption Values Contribute to Place Identity and Sustainable Consumption?*, in *Int'l J. Consum. Stud.*, 2015, p. 597 ss.; E. MAITRE-EKERN, *The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy*, in K. MATHIS-B. HUBER (eds.), *Environmental Law and Economics*, Springer, Berlino, 2017, p. 315 ss.; B. NADERER-D. SCHMUCK-J. MATTHES, *Greenwashing: Disinformation through Green Advertising*, in G. SIEGERT-M. BJØRN VON RIMSCHA-S. GRUBENMANN (eds.), *Commercial Communication in the Digital Age*, De Gruyter, Berlin-Boston, 2017, p. 105 ss.; R. TORELLI-F. BALLUCHI-A. LAZZINI, *Greenwashing and Environmental Communication: Effects on Stakeholders' Perceptions*, in *Busin. Strat. Environ.*, 2020, p. 407 ss.

39 Cfr. F. D'ALESSANDRO, *Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell'impresa e dintorni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, pp. 409 ss., 453 ss. Per una disamina dei più eclatanti casi di *greenwashing* si rinvia a B. MAZZI, *La giurisprudenza nazionale in materia di green claim: alcuni casi rilevanti*, in M. TAVELLA (a cura di), *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale*, cit., p. 217 ss.; D. CERULLA-F. LALA, *Approfondimenti su alcuni giurisdizioni straniere: norme e decisioni rilevanti*, *ivi*, p. 249 ss.; limitatamente al caso c.d. «Dieselgate», invece, v. F. BERTELLI, *Profili civilistici del «dieselgate». Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, *Esì*, Napoli, 2021. Si veda anche la recente sentenza del Tribunale di Gorizia (Trib. Gorizia, 25 novembre 2021, *Riv. giur. ambiente*, 2021, p. 927 ss., con nota di F. PALAZZINI, “Greenwashing” nelle comunicazioni pubblicitarie e la rilevanza come atto di concorrenza sleale; in *dirittobancario.it*, con nota di M. MASSIRONI, *Green claim e greenwashing al vaglio della giurisprudenza*; in *Dir. agr.*, 2022, p. 7 ss., con nota di B. LA PORTA, *Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole*; in *Amb. svil.*, 2022, p. 403 ss., con nota di A. QUARANTA, *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*; in *wired.it*, con nota di G. SCHINAIA, *Cosa cambia in Italia dopo la prima sentenza per greenwashing*; in *iusinitinere.it*, 2021, con nota di E. SIMONATO, *Alcantara-Miko: è condanna al Greenwashing*), la quale ha il merito di aver colto la tesi di chi reputa le pratiche di *greenwashing* idonee a incidere non solo sull'autodeterminazione dei consumatori, ma anche nei rapporti tra professionisti ai sensi dell'art. 2598 c.c., nella misura in cui la concorrenza sleale ingloba ogni atto che, contrario alla diligenza professionale, falsa le scelte dei consumatori, così sviandoli da aziende concorrenti. In argomento, lo stesso art. 2, lett. b, del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, stabilisce che per pubblicità ingannevole si intende «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente», così avvantaggiando l'impresa che se ne avvale.

40 In argomento, W. D'AVANZO, *Le applicazioni dell'intelligenza artificiale a tutela dell'ambiente*, in *rivistadga.it*, n. 2, 2019, p. 1 ss.; ID., *Intelligenza artificiale e tutela dell'ambiente*, in *Dir. giur. agr.*, n. 2, 2019, p. 1 ss. Più in generale sui rischi connessi alla diffusione dell'IA, invece, v. *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020) 65 final, in *ec.europa.eu*, con commento di A.F. URICCHIO-U. RUFFOLO-G. RICCIO (a cura di), *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2020; nonché S. FERILLI *et al.* (a cura di), *L'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile*, in *cnr.it*, 2021, pp. 25 ss., 71 ss.

dell'iter formativo del negozio»⁴⁴, deve essere intelligente (ossia utilizzare un linguaggio chiaro e conciso), paventandosi, diversamente, il rischio che la stessa distorca il volere del consumatore⁴⁵, specie ove si consideri che, in alcuni mercati (come quello energetico), il consumatore non dispone di un'ottimale capacità di elaborare le informazioni acquisite.

In un panorama siffatto, particolare rilevanza hanno acquisito obblighi informativi inerenti alla durabilità e riparabilità dei prodotti⁴⁶, al fine di prevenire la produzione di rifiuti e di combattere l'«obsolescenza programmata», quale produzione di beni intenzionalmente e scientificamente destinati dal produttore a un ciclo di vita ridotto (*product life cycle*), sì da provocare l'acquisto di nuovi beni dello stesso tipo da parte del consumatore⁴⁷.

Il contrasto all'obsolescenza programmata – già rilevante nell'ordinamento francese (art.

41 Si veda, in merito, A. MICELLO, *La tecnologia blockchain al servizio della gestione delle informazioni ambientali: verso un "Blockchain Green Public Procurement"?*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3, 2018, p. 83-108; D. SALERNO, *La filiera alimentare tracciata con la blockchain. I progetti in corso e i possibili benefici*, in *i-com.it*, 30 luglio 2018; S. CRISCI, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro amm.*, n. 10, 2018, p. 1787.

42 Il tema dell'asimmetria informativa è stato ampiamente trattato in dottrina. *Ex multis*, G. VETTORI, *Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, p. 241 ss.; A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 515 ss. (da cui si cita), e in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, Atti del Convegno di Pisa, 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, 2007, p. 355 ss.; V. ROPPO, *Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 267 ss.; ID., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore e contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in ID., *Il contratto del duemila*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 65 ss.; G. CAPALDO, *L'informazione*, in A. COLAVOLPE-M. PROSPERETTI (a cura di), *Il mercato e il risparmio: struttura, autorità, illeciti e tecniche di tutela*, Ipsoa, Milano, 2012, p. 73 ss.

43 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia; all'art. 3, d.lgs. n. 254 del 2016, che, prescrivendo obblighi di trasparenza trasversali e funzionali alla promozione di condotte socialmente responsabili, ha imposto a talune società o gruppi di grandi dimensioni, aventi i requisiti soggettivi richiesti dal decreto, di includere, nella relazione di gestione, una «dichiarazione di carattere non finanziario», comprendente almeno le informazioni essenziali in materia ambientale e sociale; alla proposta di direttiva «*Corporate sustainability due diligence*», adottata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2022, che, proprio nel quadro normativo inerente agli obblighi di *disclosure* non finanziaria per le grandi imprese, nel prevedere l'obbligo, per le società aventi i requisiti di cui all'art. 2 della proposta di direttiva, di individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente, introduce obblighi di comunicazione all'esterno delle informazioni di interesse sulle misure di diligenza predisposte (art. 11 della proposta di direttiva); al Reg. UE 2017/1369 sull'etichettatura energetica, che determina la grafica e il contenuto dell'etichetta, in modo da favorire la selezione, da parte dei consumatori, di prodotti efficienti sul piano energetico e da influenzare le scelte di produzione; al Reg. UE 2019/2088, teso a introdurre obblighi di trasparenza in capo ai consulenti finanziari, cui segue, da ultimo, la proposta di direttiva «*Corporate sustainability reporting*», adottata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, che richiede alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI quotate sui mercati europei informazioni su rischi e impatti relativi ai temi di sostenibilità delle proprie attività aziendali; al Reg. 2020/852/UE (c.d. «regolamento tassonomia»), che, in attuazione del «Piano d'azione per la finanza sostenibile», istituisce la tassonomia come sistema di classificazione unificato degli investimenti secondo criteri di sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di «fornire alle imprese e agli investitori un linguaggio comune per individuare le attività economiche considerate ecosostenibili», rendendo così più difficile il *greenwashing* e favorendo l'efficacia dell'offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili [dal «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97 e dal Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020, in *eur-lex.europa.eu*, emerge, infatti, che il rischio del *greenwashing* non è estraneo alla finanza sostenibile. Sul punto, da ultimo, cfr. il documento dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 10 febbraio 2022, dal titolo «*Sustainable Finance Roadmap 2022-2024*», disponibile in *esma.europa.eu*. Ma v. P. DE GIOIA CARABELLESE-

L. 441-2 *Code de la consommation*)⁴⁸, – ha l’obiettivo, indicato dalla direttiva UE n. 771 del 2019 (art. 7, lett. d)⁴⁹, di favorire la transizione verso un’economia circolare, improntata al riuso del bene anche alla fine del suo ciclo di vita primario⁵⁰. Da rifiuto a risorsa, dunque⁵¹.

L’affermarsi di questo modello di economia passa oggi anche attraverso la c.d. «responsabilità estesa del produttore» (artt. 178-*bis* e 178-*ter* c.a.), per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti deve essere chiamato a occuparsi dei costi di smaltimento, così da promuovere la progettazione di prodotti ecocompatibili, più durevoli e, in quanto riparabili, riutilizzabili o riciclabili, con minore impatto ambientale⁵².

3. La ricerca di un rimedio “sostenibile” alle dichiarazioni ambientali mistificatorie.

S. DAVINI, *Greenwashing, Lobbying*, cit., p. 118 ss.; A. DAVOLA, *Informativa in materia di prodotti finanziari sostenibili, tutela dell’investitore e contrasto al greenwashing: le criticità dell’assetto europeo tra norme primarie e disciplina di dettaglio*, in *Dir. banc.*, 2022, p. 513 ss.; A. CHILOIRO, *ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all’impresa: possibili profili giuridici*, in *An. giur. econ.*, 2022, p. 264 ss.]; nonché alla l. 9 marzo 2022, n. 23, sull’utilizzo di un marchio nazionale per contraddistinguere i prodotti ottenuti con procedimenti biologici, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

44 Testualmente, Cass., Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6587, in *Guida dir.*, 2017, p. 71.

45 P. PERLINGIERI, *La tutela del contraente debole*, in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2011, p. 93 ss.; e in ID., *Lezioni (1969-2019)*, vol. II, Esi, Napoli, 2020, pp. 325 ss., 334 ss., ha acutamente anticipato il problema che «non sempre il consumatore è in grado [però] di tradurre in scelte coerenti le informazioni ricevute», dacché, in un eccesso informativo, «[i]l valore dei dati essenziali si perde in un “*mare magnum*” di indicazioni marginali che distrae l’attenzione del consumatore e ne distorce il volere». Sul tema dell’eccesso informativo, da ultimo, con riguardo però al settore finanziario (art. 21 t.u.f. e Regolamento Consob n. 16190/07), A. ZOPPINI, voce *Contratto ed economia comportamentale*, in *Enc. dir.*, I tematici, I, *Contratto*, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, p. 313 ss., spec. 321 s., per il quale «[l]’eccesso di informazioni e la diffusione smisurata di dati, nel caso di inquadramento effettuato dall’intermediario, può agevolmente indurre l’investitore a compiere errori che inficino la logica della scelta», così divenendo l’informazione «causa di alterazione della razionalità delle scelte [dei consumatori] e di mantenimento di rapporti asimmetrici» (*ivi*, p. 322).

46 V. Proposta COM(2022) 143 final, 30 marzo 2022, che, con l’obiettivo di trasformare l’economia europea in un modello pienamente circolare, «modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione»; Risol. UE, 25 novembre 2020, cit.; Risol. UE, 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, in *europar.europa.eu*.

47 In tema, M. WALDAM, *A new perspective of Planned Obsolescence*, in *Quart. Journ. Econ.*, 1993, p. 273 ss.; S. LATOUCHE, *Usa e getta. Le follie dell’obsolescenza programmata*, nuova ed., trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2015; S. DALLA CASA, *Fatto per non durare: il cartello Phoebus e l’obsolescenza programmata*, in *wired.it*; A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung Cases*, (Editorial), in *Journ. Europ. Cons. and Market Law*, n. 6, 2018, p. 217 ss.; L.A. DIMATTEO-S. WRBKA, *Planned Obsolescence and Consumer Protection: The Unregulated Extended Warranty and Service Contract Industry*, in *Cornell Jour. Law Pub. Pol.*, 2019, p. 483 ss.; A. BELLIZZI DI SAN LORENZO, *Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali*, in *osservatoriosullefonti.it.*, 2019, 1, p. 3; A. GIANNACCARI, *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, in *Mercato concorrenza regole*, 2019, n. 1, p. 150; S. ZOLEA, *Obsolescenza programmata e diritto: noterelle comparative*, in *giustiziacivile.com*, 2019; ID., *Verso un diritto dell’obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, *ivi*, 2021; G. NADDEO, *Obsolescenza programmata: una pratica non più “sostenibile”*, in *iusinitenere.it*, 21 dicembre 2020; G. CAPILLI, *Garanzie e rimedi nella vendita ai consumatori*, in EAD. (a cura di), *I contratti del consumatore*, con introduzione di G. Alpa, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 157 ss., 192 ss.; G. TOSCANO, *Nuove tecnologie e beni di consumo: il problema dell’obsolescenza programmata*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2022, pp. 374 ss., 381 ss. Paradigmatici, in argomento, i provvedimenti dell’AGCM nei confronti dei gruppi *Apple* e *Samsung* del 25 settembre 2018, n. 27365 (*Apple*) e n. 27363 (*Samsung*), in *Boll.*, 2018; e in *Riv. dir. media*, 2019, p. 325 ss., con nota di G. D’IPPOLITO-A. RE, *Obsolescenza programmata. L’AGCM sanziona Apple e Samsung*.

Il fenomeno del *greenwashing*, al pari dell'obsolescenza programmata, è tipicamente ricondotto agli artt. 20, 21, 22 e 23 c. cons.⁵³, disposizioni dalle quali può ben desumersi che la tutela consumeristica non guarda più al solo atto di consumo, ma mira al "*fair business*", ossia ad un'attività rispondente a *standard* di correttezza ed etica nel commercio⁵⁴, catalizzando l'attenzione sui comportamenti, al precipuo fine di proteggere, in via preventiva e generale, gli interessi dei destinatari finali di beni o servizi.

La pratica commerciale scorretta⁵⁵, cui fa riferimento l'art. 20 c. cons., è quella che, «contraria alla diligenza professionale»⁵⁶, «falsa o [è] idonea a falsare in misura apprezzabile⁵⁷ il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge [destinazione indiretta] o al quale è diretta [destinazione intenzionale]», alterando «sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole

48 «*Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement*». In realtà, però, l'ordinamento francese non si è fermato nella lotta contro l'obsolescenza programmata e così, con la l. n. 2020-105, ha introdotto nel *Code de l'environnement* l'art. L. 541-9-2, che prevede un obbligo, per coloro che mettono sul mercato apparecchi elettrici ed elettronici, di comunicare ai venditori dei loro prodotti, nonché, a chiunque ne faccia domanda, l'indice di riparabilità degli stessi e i parametri in base a cui si è stabilito lo stesso. Ancora, si è previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2024, tale indice sia integrato o sostituito, per determinati prodotti, da un indice c.d. di «durabilità», composto secondo criteri di affidabilità e solidità della merce.

49 La direttiva abroga la precedente dir. 1999/44/CE al fine di coordinare la tutela del consumatore con l'importanza assunta dalla tecnologica e dal commercio elettronico. Sulla direttiva, v. G. ALPA, *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 825 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. Ue 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 205; F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 953 ss.; EAD., *Il recepimento in Italia delle direttive (UE) 2019/770 e 2019/771 relative a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni di consumo*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 882 ss.; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, p. 217; ID., *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 1 ss.; A. BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 806 ss.; F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, p. 5, e in R. FAVALE-L. RUGGERI (a cura di), *Scritti in onore di Antonio Flamini*, vol. I, Esi, Napoli, 2020; E. FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti*, in *Annuario del contratto 2018*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 23; A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni di con elementi digitali*, Esi, Napoli, 2019. Nella letteratura straniera, invece, J.M. CARVALHO, *Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services. Overview of Directives 2019/770 and 2019/771*, in *Journ. Europ. Cons. and Market Law*, 2019, p. 198, per il quale «*[w]ith regard to durability (or continuity), although the express reference is a novelty, the approach to the topic of planned obsolescence is still very timid*»; T.M.J. MÖLLERS, *The Weaknesses of the Sale of Goods Directive – Dealing with Legislative Deficits*, in *Jus civ.*, 2020, p. 1169 ss.; T. GENICON, *Nouvelle garantie de conformité dans la vente au consommateur: l'heure des choix (à propos de la transposition de la directive 2019/771/UE)*, in *Rec. Dalloz*, 2021, p. 534 ss.; E. VAN GOOL-A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis*, in *dx.doi.org*, p. 1; V. MAK-E. TERRY, *Circular Economy and Consumer Protection: The Consumer as a Citizen and the Limits of Empowerment Through Consumer Law*, in *Journ. Cons. Pol.*, 2020, p. 236.

50 La sfida di questo modello di economia «sta fundamentalmente nella ricerca di modelli di sviluppo in grado di conservare le risorse del pianeta preservando ed aumentando la qualità della vita dei suoi abitanti»: F. DE LEONARDIS, *Economia circolare (Diritto Pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl., sez. pubbl.*, Agg., VIII, Torino, 2021, p. 165, e *ivi* amplia bibliografia in merito.

51 I rifiuti devono, quindi, essere trattati come risorse, quali entità suscettibili di utilità positive. Si veda, sul punto, G. RESTA, *I rifiuti come beni in senso giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, p. 207 ss., il quale considera,

[e] inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso» (artt. 2, lett. e, direttiva 29/2005; 18, lett. e, c. cons.)⁵⁸.

Il valore giuridico protetto da parte del legislatore mediante il divieto di pratiche commerciali scorrette è quello della capacità-potere del consumatore di prendere una decisione consapevole: non solo, dunque, libertà *dal* bisogno ma anche libertà *del* bisogno, quale effettiva capacità di autodeterminazione al consumo⁵⁹. La libertà della persona, d'altronde, è protetta anche «attraverso la tutela dell'autenticità delle scelte negoziali che compie»⁶⁰.

Il legislatore nazionale ha, infatti, riconosciuto al consumatore il diritto fondamentale «alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali» (art. 2, comma 2,

da una parte, che i rifiuti, potendo essere riutilizzati da parte di un terzo o essere oggetto di trasformazione e riciclo, conservano indubbiamente un'utilità, da intendersi come "risorsa" e non come "attivo patrimoniale"; dall'altra che, «i rifiuti si connotano tipicamente come beni di secondo grado, che emergono cioè come residui di un processo produttivo o di vicende di consumo, e che vengono attratti nella dimensione dell'appartenenza in senso giuridico già in base alla logica normativa della specificazione (art. 940 c.c.)».

52 In argomento si rinvia, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, a M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto*, cit., p. 720 ss.

53 La stessa delibera AGCM, 4 agosto 2016, n. 26137, in *agcm.it*, osserva che messaggi atti a enfatizzare la sostenibilità dell'azienda e dei prodotti venduti «sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b, del Codice del Consumo, con riferimento alla vocazione ambientale e alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore». Ma, cfr. anche AGCM, 8 febbraio 2012, n. 23278, *ivi*; AGCM, 14 novembre 2012, n. 24046, cit.; il punto 24 della risoluzione del Parlamento europeo 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali; il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea SWD(2016) 163, «Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali», p. 110 ss.; il documento del «*Compliance Criteria on Environmental Claims. Multi-stakeholder advice to support the implementation/application of the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC*», 2016, in *europa.eu*. In dottrina, per l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della normativa sulle pratiche commerciali scorrette, v. E. BELLISARIO, *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 171 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 5 ss.; B. POZZO, *I green claims*, cit., p. 724; M.A. CIOCIA, *Circularità economica e trasparenza del prodotto*, in *Eur. journ. privacy law and technologies*, 2022, pp. 1 ss., 9; F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 50, la quale considera lo sforzo di sussumere il fenomeno del *greenwashing* all'interno delle pratiche commerciali scorrette «davvero modesto». Anche l'ordinamento francese all'art. L. 121-2, come modificato dalla *loi* n. 1104 del 2021, reputa scorretta la comunicazione commerciale basata su messaggi pubblicitari falsi o comunque tali da indurre in errore il consumatore in merito all'impatto ambientale del prodotto o del servizio offerto, considerato il tenore degli impegni assunti dal professionista attraverso il messaggio pubblicitario (c.d. «*écoblanchiment*»).

54 S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità*, cit., p. 343 ss.

55 Il legislatore, nel recepire la direttiva 2005/29, ha evitato il termine «sleale». Tuttavia, in punto di semantica giuridica, le pratiche commerciali scorrette equivalgono a quelle sleali, come notato da A. BARBA, *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 2, al quale si rinvia per un'ampia disamina sulle pratiche commerciali scorrette. In argomento, nella sconfinata letteratura in merito, v. almeno, E. MINERVINI-L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 220; G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Le "pratiche commerciali sleali" tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, Giappichelli, Torino, 2007; ID., *La nozione generale di pratica commerciale «sleale» nella direttiva 2005/29/CE*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 739; A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Esi, Napoli, 2012; EAD., *La pubblicità, le pratiche commerciali e le altre comunicazioni*, in L. MEZZASOMA-G. RECINTO-S. CHERTI, *Diritti e tutele dei consumatori*, Esi, Napoli, 2014, p. 45 ss.; F. LUCCHESI, *Pratiche commerciali scorrette: definizioni e ambito di applicazione*, in G. VETTORI (a cura di), *Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli*, Cedam, Padova, 2013, I, p. 165

lett. e, c. cons.), dovendo anche l'esercizio delle pratiche commerciali svolgersi secondo i principi di «buona fede, correttezza e lealtà» (art. 2, comma 2, lett. c-bis, c. cons.).

Il criterio di valutazione di una pratica commerciale scorretta è individuato, in particolare, nella misura di attenzione che, secondo un giudizio di ragionevolezza⁶¹, il consumatore «medio»⁶² – «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» – può esigere dall'imprenditore rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede⁶³, che regolano (*rectius*, conformano) l'azione imprenditoriale e gestiscono il conflitto tra efficienza e solidarietà, tra buon funzionamento del mercato e tutela del consumatore⁶⁴.

La clausola generale pervasiva della buona fede, dando vita a obblighi di protezione che trovano un fondamento costituzionale nel dovere di solidarietà, giustifica la necessità di imporre al professionista obblighi informativi, diretti a garantire quell'elevato livello di

ss.; R. CALVO-I. RIVA, *Artt. 18-26 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206*, in E. CAPOBIANCO-L. MEZZASOMA-G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II ed., Esi, Napoli, 2018, p. 72 ss.; T. FEBBRAJO, *Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette*, Esi, Napoli, 2018; A. PALMIERI, *In tema di pratiche commerciali scorrette*, in *Foro it.*, 2021, III, c. 393 ss.

56 Per la diligenza, con riguardo al settore in cui opera il professionista, v. F. PIRAINO, *Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, pp. 1117 ss., 1160, per il quale la buona fede delinea il contenuto della diligenza.

57 Si osserva, in merito, che la disposizione di cui al c. cons. fa riferimento alla possibilità di falsare il comportamento economico in misura «apprezzabile», laddove, diversamente, la direttiva si riferisce a una «misura rilevante». Per S. BASTIANON, *La tutela del consumatore alla luce delle nuove norme legislative e regolamentari in materia di pratiche commerciali sleali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 1467 s., nota 22, si tratterebbe soltanto di una «svista».

58 In giurisprudenza, per la tesi secondo la quale la pratica commerciale è scorretta se induce il consumatore medio ad assumere una decisione di carattere commerciale che, in assenza del comportamento scorretto, non avrebbe preso, si v., tra le tante, Cons. Stato, 22 giugno 2011, n. 3763, in *regoleemercati.it*; Cons. Stato, 4 luglio 2012, n. 3901, in *Giurisdiz. amm.*, 2012, p. 1209 ss.; Cons. Stato, 4 marzo 2013, n. 1259, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, p. 1959, con nota di M.J. ZAMPANO, *Pratiche commerciali ingannevoli: la valorizzazione dell'autonomia decisionale del consumatore*; in *Riv. dir. nav.*, 2014, p. 979 ss., con nota di M. PITTALIS, *Pratiche commerciali scorrette nell'ambito del trasporto passeggeri e acquisto «on line»*; Cons. Stato, 19 settembre 2017, n. 4378, in *Foro amm.*, 2017, p. 1840.

59 In tal senso, A. BARBA, *Capacità del consumatore*, cit., p. 11. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, regolando il concreto funzionamento della capacità di autodeterminazione economica della persona, tutela e garantisce la *capability* esistente, intesa quale capacitazione del soggetto «di assumere una consapevole decisione di natura commerciale, sia dal lato dell'offerta (impresa) che dal lato della domanda (consumo)» (*ivi*, p. 19). V. anche, A. GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 47, il quale osserva che la scelta per essere razionale deve essere libera e consapevole; ID., *Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità negoziali*, in G. ROJAS ELGUETA e N. VARDI (a cura di), *Oltre il soggetto razionale*, Roma, 2014, p. 75 ss., ma spec. p. 99.

60 Testualmente F. BERTELLI, *I green claims*, cit., p. 299.

61 Di per sé elastico, mutabile e storico, come nota G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015; ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716 ss. (da cui si cita), e in P. PERLINGIERI-S. GIOVA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, Esi, 2018, p. 283 ss.

62 In dottrina, sul consumatore medio, N. ZORZI GALGANO, *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contratto e impresa/Eur.*, 2010, p. 549; A. SACCOMANI, *Le nozioni di consumatore e consumatore medio nella direttiva 2005/29/CE*, in E. MINERVINI-L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali*, cit., p. 141; L. ROSSI CARLEO, *Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali*, *ivi*, p. 13, per la quale «la direttiva sancisce il passaggio dalla protezione del consumatore quale soggetto debole alla considerazione del consumatore quale operatore economico»; V. MELI, «*Diligenza professionale*», «*consumatore medio*» e regola di «*de minimis*» nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in ID.-P. MARANO (a cura di), *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del*

protezione di cui all'art. 169 TFUE, capace di favorire il miglioramento dell'offerta e l'efficienza delle imprese e di innalzare il benessere e la qualità di vita dei cittadini-consumatori⁶⁵.

La disciplina delle pratiche commerciali scorrette tra professionista e consumatore, quindi, ha una funzione non soltanto rimediale, ma ancor più *regolatoria* del mercato⁶⁶, in quanto diretta a tutelare la capacità-potere del consumatore di prendere una decisione consapevole e a evitare effetti distorsivi del gioco concorrenziale⁶⁷.

A riguardo, se la trasparenza e la completezza dell'informazione consentono una corretta formazione del consenso, le maggiori criticità attengono alla ricerca del giusto rimedio⁶⁸, di cui il consumatore può disporre, ove egli, ricevute informazioni non conformi al vero, constati la mancata attuazione degli obblighi assunti dal professionista⁶⁹, con frustrazione degli interessi di sostenibilità ambientale e sociale.

credito e delle assicurazioni, Giappichelli, Torino, 2011; D. LAMANNA DI SALVO, *La tutela del consumatore nell'ordinamento italiano tra strumenti privatistici e pubblicistici*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2658 ss., per il quale il consumatore medio rappresenta «il punto di equilibrio tra massima tutela ed esigenza di non gravare le imprese di costi eccessivi» (*ivi*, p. 2664); L. GUFFANTI PESENTI, *Scorrettezza delle pratiche commerciali e rapporto di consumo*, Jovene, Napoli, 2020, p. 55, la quale osserva che il consumatore medio è figura «evanescente ed impalpabile»; S. PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato". (Istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie)*, Pisa, 2022, p. 1 ss., ma spec. p. 161 ss. In giurisprudenza, Corte giust., 7 marzo 1990, c-362/88, *GB-INNO-BM c. Confédération du commerce luxembourgeois*, in *Raccolta*, 1990, I, p. 667; Corte giust., 16 luglio 1998, c-210/96, *Gut Springenheide GmbH e Rudolf Tusky contro Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung*, *ivi*, 1998, I, p. 4657; Corte giust., 28 gennaio 1999, c-303/97, *Verbraucherschutzverein eV e SektKellerei G.C. Kessler GmbH und Co.*, *ivi*, 1999, I, p. 513, ove si afferma che «per stabilire se una dicitura destinata a promuovere le vendite sia idonea a indurre in errore l'acquirente, il giudice nazionale deve riferirsi all'aspettativa presunta connessa a tale dicitura di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto».

63 Proprio queste clausole sono in grado di legittimare l'interprete a compiere una valutazione complessiva della condotta del professionista, così non rendendo la definizione di cui all'art. 20 c. cons. "vacua". «La clausola generale ex art. 20, comma 2, cod. cons., affida all'interprete la individuazione del fatto e la sua valutazione rinunciando alla predeterminazione di una fattispecie normativa mediante la selezione di elementi tipologici o la costruzione di tipi», così A. BARBA, *Capacità del consumatore*, cit., p. 218. Per la «vacuità» della definizione della pratica commerciale sleale A. GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali*, cit., p. 41, il quale ritiene, in punto di definizione della fattispecie, che la normativa è elusiva (*ivi*, p. 43), poiché la definizione ruota attorno a clausole generali. Similmente, M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratto e impresa*, 2009, p. 73 ss.

64 A. BARBA, *op. cit.*, p. 163. «I principi generali di correttezza e buona fede, in un contesto disciplinare finalizzato alla tutela del consumatore, devono essere intesi come insieme di regole oggettive esterne, che impongono alle imprese [...] doveri di informazione e di protezione funzionali al rispetto della libertà di scelta del consumatore»: così M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 96.

65 Sul punto, M. IMBRENDA, *Persona e scelte di consumo fra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2021, p. 814 ss., ma spec. p. 820.

66 A. BARBA, *Capacità del consumatore*, cit., p. 366 ss. Per la tutela del consumatore come strumentale a quella del mercato, P. SIRENA, *L'integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, p. 787 ss., e in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, vol. III, Esi, Napoli, 2008, p. 1973 ss.; F. ADDIS, *Sulla contrapposizione tra norme e principi*, in S. MAZZAMUTO-L. NIVARRA (a cura di), *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 219 ss., 250, il quale rileva come forme di tutela differenziate per il contraente-consumatore derivino «dall'esigenza di proteggere il corretto funzionamento del mercato concorrenziale»; S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 101 s.

67 «Il giudizio di liceità o meno della condotta dell'imprenditore presuppone, quindi, la individuazione dei principi di correttezza professionale, che costituiscono il parametro di qualificazione della slealtà dell'attività concorrenziale», per F. SCAGLIONE, *Il mercato e le regole della correttezza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova-Milano, 2010, p. 111 ss.

Il problema non è di poco rilievo, ove si consideri che la direttiva 29/2005, come la normativa di recepimento, è silente in merito, limitandosi a riconoscere, in barba al principio di armonizzazione, che non è pregiudicata «l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto» (artt. 3, § 2, direttiva 29/2005; 19, comma 1, lett. a, c. cons.). Il pericolo di un'eccessiva disparità di trattamento tra i consumatori aventi diverse nazionalità è, invero, ad oggi solo parzialmente mitigato dalla direttiva 27 novembre 2019, n. 2161/UE (direttiva *omnibus*)⁷⁰, che, pur non garantendo il principio di armonizzazione in ordine ai rimedi esperibili in ciascuno Stato⁷¹, con l'art. 3, punto 5, ha inserito nella direttiva 2005/29/CE il nuovo art. 11-*bis*, in forza del quale «[i] consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi», ma, in ogni caso, detti rimedi non pregiudicano l'applicazione degli «altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale» (comma 2).

La ricerca del giusto rimedio, sicuramente non agevole, richiede una premessa: se si conviene che la "regola di comportamento", racchiusa nel divieto di pratiche commerciali scorrette, è funzionale non solo alla capacità del soggetto di autodeterminarsi, ma anche al corretto funzionamento del mercato, ne discende, quale logico corollario, che l'interesse in gioco nella ricerca del rimedio più efficace contro il *greenwashing* risponde non solo alla tutela del consumatore debole, ma anche alla sostenibilità delle relazioni commerciali. Ne deriva, dunque, che lo strumento di tutela del consumatore non può essere «insostenibile», come, a mero titolo esemplificativo, si verificherebbe nel caso della predilezione dello *jus poenitendi* di cui all'art. 52 c. cons.⁷², dacché la restituzione della merce e della caparra o del prezzo pagato è un rimedio che, seppur utile alla rimozione del vincolo, poiché consente al consumatore un periodo di ripensamento entro cui revocare il consenso prestato, comporta produzione ulteriore di rifiuti da imballaggio⁷³, così rivelandosi rimedio «*regrettable*»⁷⁴ dal punto di vista della sostenibilità.

Alla luce delle svolte considerazioni, è da osservarsi, innanzitutto, che il quadro proposto

68 L'insegnamento è risalente a P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1 ss. D'altronde, «[i] rimedi sono funzione del giudizio sull'efficienza regolativa della legislazione sulla contrattazione: si scelgono soltanto se funzionano, non se suonano bene nelle categorie contrattuali ricevute dalla tradizione. [...] Nessuna tecnica è esclusiva, nessuna è pregiudiziale; tutte vanno considerate per la capacità in concreto di riparare il danno», P. FEMIA, *Nomenclatura del contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione*, in G. GITTI-G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 287.

69 In questo senso, condivisibili sono le osservazioni di F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 96 ss., la quale acutamente rileva che quello che conta non è tanto la falsità dell'attestazione, ma la mancata attuazione degli impegni di sostenibilità assunti.

70 Nel "considerando" n. 2 della direttiva 2161/UE/2019 si legge che «il diritto in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere applicato efficacemente in tutta l'Unione. Tuttavia, l'ampio controllo dell'adeguatezza del diritto in materia di diritto dei consumatori e del *marketing* [...] ha concluso che l'efficacia del diritto dell'Unione in materia di protezione consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e che sarebbe possibile ricorrere più di frequente ai rimedi esistenti».

71 Cfr. L. GUFFANTI PESENTI, *Scorrettezza delle pratiche commerciali*, cit., p. 106.

72 In argomento A.C. NAZZARO, *Obblighi d'informare e procedimenti contrattuali*, Esi, Napoli, 2000, pp. 235, 275 ss., la quale ritiene che il diritto di recesso è espressione di una vera proceduralizzazione del consenso.

73 Cfr. M.A. CIOCIA, *Circolarità economica*, cit., p. 12.

74 Il termine è di B. KEIRSBILCK-E. TERRY-N.A. MICHEL-I. ALOGNA, *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation*, 2020, p. 20, disponibile in europarl.europa.eu.

dalla dottrina, a livello europeo e nazionale, in merito alla violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette è quantomai variegato e instabile, residuando ancora diverse incertezze in ordine alla misura in cui queste siano in grado di incidere sulla validità di un negozio giuridico⁷⁵. Nel florilegio dei rimedi possibili analizzati dalla dottrina si è, infatti, avuto modo di oscillare dai rimedi risarcitori ai rimedi caducatori.

Epperò, ove si ritenga che ciò che rileva non è tanto la falsa dichiarazione quanto la «mancata attuazione degli impegni [di sostenibilità] con essa assunti»⁷⁶, e che i *green claims* concorrano a una valutazione sulla conformità dei beni, così creandosi un nesso tra le informazioni in fase precontrattuale e le obbligazioni del professionista dopo la conclusione del contratto, il campo di ricerca dovrebbe stringersi attorno alla disciplina inerente alla conformità dei beni di consumo⁷⁷, che permette di dare attuazione, fino in fondo, al principio dello sviluppo sostenibile nei rapporti di consumo.

Già la direttiva 1999/44/CE ha offerto indici idonei a far estendere la nozione di conformità anche alle «dichiarazioni pubbliche», là dove, nel previgente art. 129, comma 2, lett. c, si disponeva che i beni potessero presumersi conformi se in possesso delle qualità e prestazioni «abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura». Tuttavia, se pare innegabile che il peso attribuito alle dichiarazioni pubbliche del professionista all'interno della disciplina della conformità ha dato riscontro alla tesi della «contrattualizzazione dei doveri di informazione e trasparenza»⁷⁸, che non rilevano più solo nella fase precontrattuale, ma sono capaci di definire il contenuto del contratto rispetto al

75 Per una ricostruzione dell'ampio dibattito, A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, cit., *passim*, e *ivi* ulteriore bibliografia; EAD., *Pratiche commerciali scorrette e (apparente) gap normativo: il "sistema" dei rimedi negoziali*, in *Studium iuris*, 2015, p. 181 ss.

76 Così F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 96.

77 Cfr. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 198 ss. La ricerca di un giusto rimedio, del quale il consumatore etico possa valersi, qualora il bene acquistato sia viziato da un processo di produzione, che abbia violato norme imperative di diritto pubblico, «trova nella disciplina della vendita di beni di consumo il suo prevalente ambito di riferimento»: così A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contratto e impresa*, 2021, p. 523 ss. C. MAGLI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici, nel contesto della responsabilità sociale d'impresa*, *ivi*, 2019, p. 733, osserva che «tra i rimedi civilistici diversi dalla nullità e dall'annullabilità applicabili nell'ipotesi di pratiche commerciali scorrette – e quindi anche qualora il consumatore rimanga vittima di false informazioni fornite dall'impresa e concernenti le scelte etiche e sociali della stessa – assume particolare rilievo la disciplina della vendita dei beni di consumo». Teorizza un'estensione della protezione accordata dalle direttive 770 e 771 del 2019 anche a persone fisiche o giuridiche che non siano consumatori, L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio europeo*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2022, pp. 3292 ss., 3302, la quale prende le mosse dalla pronuncia di Corte giust., 2 aprile 2020, c-329/19, *Condominio di Milano, via Meda c. Eurothermo s.p.a.*, con nota di G. DE CRISTOFARO, *Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, p. 842 ss., che, sulla base della considerazione per cui il condominio è comunità costituita da una pluralità di proprietari che spesso sono persone fisiche, ha ritenuto di riconoscere allo stesso la protezione propria del consumatore prevista dalla normativa europea in materia di clausole abusive.

78 Così, R. ALESSI, *L'attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e le sue impasse*, in AA.VV., *La vendita di beni di consumo*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 16. Similmente, S. PATTI, *Art. 129 – Conformità al contratto*, I, in *I Commentari. La vendita dei beni di consumo*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2006, p. 363 ss., il quale osserva che le informazioni pubblicitarie «hanno acquistato nell'ordinamento italiano una rilevanza ben diversa rispetto al passato», poiché considerate «dichiarazioni contrattuali».

quale valutare la conformità dei beni, non è revocabile in dubbio che il riferimento alle «caratteristiche specifiche» dei beni ha lasciato «univocamente intendere che la [...] portata precettiva [delle dichiarazioni pubbliche] fosse condizionata al grado di specificità ed analiticità delle informazioni offerte sul bene»⁷⁹.

Il novellato art. 129 c. cons., abbandonando ogni riferimento alle «caratteristiche specifiche», prevede due parametri di conformità: uno soggettivo, diretto ad assicurare che il consumatore riceva un bene dotato di tutte le peculiarità, qualità e funzionalità previste dal contratto di vendita; l'altro oggettivo, teso a garantire una conformità effettiva tra le caratteristiche del bene consegnato e le qualità che il consumatore può «ragionevolmente» aspettarsi.

Prioritariamente, con riguardo al parametro soggettivo, si prevede che, per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve «corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita» (art. 129, comma 2, lett. a, c. cons.). Se ne deduce che ogniqualevolta gli indici di sostenibilità ambientale siano certificati dal venditore o comunque divengano oggetto di contrattazione questi contribuiscono a integrare il contenuto dell'obbligazione assunta dal professionista.

Ma v'è di più.

Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve, in particolare, e per quanto di interesse in questa sede, «possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di *durabilità*⁸⁰, *funzionalità*, *compatibilità* e *sicurezza*, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle *dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella *pubblicità o nell'etichetta*» (art. 129, comma 3, lett. d, c. cons.).

Il legislatore, in tal caso, compie un passo in più: a prescindere da un'assunzione di obbligazione da parte del professionista, le caratteristiche ambientali che il consumatore può ragionevolmente attendersi assurgono, comunque, a parametro di conformità dei beni.

Tale inciso ben potrebbe costituire una base legale, diversa da quella seguita sinora, per la lotta al *greenwashing*, così ovviando ai problemi appena esaminati sottesi alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette⁸¹.

La conseguenza di una simile impostazione è intuitiva: la non rispondenza tra la sostenibilità *dichiarata* e quella *effettiva* del prodotto oggetto di vendita integra violazione dell'obbligo di fornire al consumatore beni conformi alle qualità ecologiche *ragionevolmente* attese⁸², che hanno influenzato la scelta negoziale, e giustifica, di riflesso, il ricorso ai rimedi ripristinatori (riparazione o sostituzione) di cui all'art. 135-bis c. cons. così privilegiando –

79 F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 203.

80 Il riferimento alla durabilità è idoneo a ricomprendere, in via interpretativa, anche la riparabilità per S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni*, cit., p. 217.

81 E. VAN GOOL-A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771*, cit., p. 6; D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 198 ss.; ID., *La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE*, cit., p. 358 ss.

82 Cfr. D. IMBRUGLIA, *op. cit.*, p. 199. Ma v. anche F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 211, per la quale «[i]l vincolo nasce con la pubblicazione della dichiarazione alla quale deve dunque riconoscersi il valore di vera e propria fonte di una relazione obbligatoria». L'a., in particolare, ritiene che è la dichiarazione pubblica ad integrare il contenuto finale del contratto, trovando l'obbligo di conformità fondamento nella stessa (*ivi*, p. 249).

nell'ossequio di un principio conservativo immanente all'ordinamento giuridico⁸³ – il mantenimento del contratto⁸⁴ rispetto alla sua risoluzione o modificazione (riduzione proporzionale del prezzo)⁸⁵.

Benché la direttiva 771/2019, ad una lettura strettamente aderente al dato normativo, sembri lasciare il consumatore libero di optare per la riparazione o la sostituzione⁸⁶, il riferimento del legislatore europeo alla durabilità del prodotto e la consapevolezza che «consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti» (“considerando” n. 48)⁸⁷, pare comunque orientare verso un *favor* per il rimedio conservativo della riparazione⁸⁸, sulla base di più ordini di ragioni: a) il ripristino del bene non cagiona impatti ambientali inerenti

83 Riconosce il principio di conservazione come generale e immanente ai vari ordinamenti, e di natura non soltanto ermeneutica, ma sostanziale, M. PENNASILICO, *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 702 ss.; ID., *Controllo e conservazione degli effetti*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, pp. 119 ss., 122, nota 9, 127 s. (poi in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, p. 749 ss.).

84 Per l'esigenza di privilegiare rimedi manutentivi dei contratti, si rinvia ad A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 141 ss., 230 ss.

85 L'armonizzazione massima della direttiva – confermata dall'art. 135-*sexies* c. cons. – esclude il concorso tra rimedi consumeristici e codicistici, dovendo il consumatore rispettare la gerarchia dei rimedi previsti dalla stessa. Sul punto, F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima*, cit., p. 953 ss.; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni*, cit., p. 218 s., secondo il quale, tuttavia, la direttiva, pur perseguendo un'armonizzazione globale, non pratica «un'armonizzazione completa nel campo della responsabilità contrattuale del venditore nei confronti del consumatore acquirente», restando dal campo di applicazione della disciplina esclusi aspetti quali il risarcimento del danno, i vizi occulti, l'eccezione di inadempimento e il regime delle obbligazioni restitutorie; ID., *Il diritto privato*, cit., p. 4 ss., ove l'a. osserva che «ogni armonizzazione, minima o massima, può infatti essere *piena* (*seu completa*) o *parziale*: e la 771/2019 è senza dubbio una direttiva che persegue, rispetto alla regola di *conformità* he disciplina, un'armonizzazione *globale* delle disposizioni degli Stati membri, ma *non è (cave!)* una direttiva che pratici un'armonizzazione *completa* del campo della *responsabilità contrattuale* del venditore nei confronti di un consumatore acquirente» (corsivo originario). L'art. 135 *septies* c. cons., inoltre, sebbene rinvii alle disposizioni del codice relative a «formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno», stabilisce altresì che per tutto quanto oggetto di regolamentazione da parte dei novellati artt. 128 ss. c. cons. non possono trovare applicazione altre norme dirette a «garantire al consumatore un diverso livello di tutela». Se ne ricava, dunque, che il rimedio risarcitorio, non regolato dalla direttiva, non potrà modificare il livello di tutela che la direttiva accorda al consumatore: la pretesa del risarcimento, oltre a non poter essere esercitata in via esclusiva e autonoma, avrà ad oggetto il solo pregiudizio non superato dalla riparazione o dalla sostituzione del bene, o, comunque, che risulti causalmente riconducibile all'intervento di ripristino della conformità. V. A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo nella nuova disciplina dedicata alla fornitura di beni di consumo*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 813 ss.; ID., *I rimedi esperibili dal consumatore: il risarcimento del danno e l'exceptio inadimpleti contractus*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., p. 355.

86 Sul punto, nella diversità di vedute, v. E. TERRY, *A right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, p. 857; D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 199; C. SARTORIS, *La risoluzione della vendita di beni di consumo nella dir. n. 771/2019 UE. Commento a dir. Parlamento e Consiglio dell'Unione europea n. 771 del 2019*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, p. 702 ss.; M. FACCIOLO, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori [dir. (UE) 2019/771]: prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2020, p. 250 ss.; J.M. CARVALHO, *The Premature Obsolescence of the New Deal for Consumers*, in *Jour. Eur. Cons. Mark. Law*, 2021, p. 87, ove si legge che: «*nothing in the Directive favours repair to the detriment of other remedies, notably replacement*». Per una disamina dei fattori che incentiverebbero il consumatore a preferire il rimedio della sostituzione anziché quello della riparazione, cfr. D.M. MATERA, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, p. 453 ss., il quale

allo smaltimento dello stesso⁸⁹; b) la predilezione del rimedio di cui trattasi, incentivando la realizzazione di beni facilmente riparabili, diviene un grande disincentivo per il fenomeno dell'obsolescenza programmata⁹⁰; c) il rimedio *de quo* è in grado di contemperare non solo gli interessi individuali del consumatore a ricevere un bene conforme alle qualità ecologiche attese, e del professionista, che non risponderà in modo impegnativo per difetti non gravi, ma finanche l'interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato, teso a garantire la stabilità e sostenibilità dei rapporti economici⁹¹.

Laddove la falsa dichiarazione di ecocompatibilità riguardi, invece, il ciclo produttivo di un bene, e il difetto non sia tale da frustrare l'*an* della contrattazione, il rimedio sostenibile appare la riduzione del prezzo⁹² – accompagnata dal risarcimento dei danni⁹³ derivante dalla mancata soddisfazione di un interesse non patrimoniale –, tanto più ove si consideri che nelle scelte di acquisto ecologicamente orientate il prezzo può essere (e quasi sempre è) superiore a quello di mercato.

Il rimedio proposto permetterebbe di evitare costi ambientali gravosi a danno dell'ambiente, così attuando il principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile.

reputa che la sostituzione sarebbe incentivata da vari fattori: la maggiore attrattività di un prodotto nuovo rispetto a uno riparato; la diffidenza del consumatore nell'affidare il proprio bene a un riparatore; la possibilità riconosciuta dall'art. 135 *ter*, 4 comma, c. cons. al contraente debole di ottenere un bene completamente nuovo, senza alcuna spesa, anche a distanza di tempo dal momento della conclusione del contratto. Sul punto, G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2022, p. 30, osserva che la previsione in esame è «ambigua [...] laddove si esclude che il consumatore, in caso di sostituzione del bene rivelatosi non conforme, sia "tenuto a pagare" per il "normale uso del bene sostituito", previsione dalla quale parrebbe potersi ricavare che l'eventuale uso "anormale" del bene ricevuto in consegna obbligherebbe invece il consumatore a "pagare" – cosa? un corrispettivo? un indennizzo basato sull'ingiustificato arricchimento? un risarcimento? –, a prescindere dalle ripercussioni che siffatto "uso anormale" abbia avuto sulla integrità del bene originariamente consegnato».

87 A. BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie*, cit., p. 812, reputa dubbio che l'interprete possa utilizzare le precisazioni del "considerando" per introdurre anche il riferimento a tali elementi nella valutazione delle pretese e dei comportamenti delle parti, risolvendosi, dunque, le affermazioni del "considerando" n. 48 in mere declamazioni.

88 Militano per la predilezione del rimedio della riparazione: E. TERRY, *A right to Repair?*, cit., p. 856; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni*, cit., p. 230; V. MAK-E. TERRY, *Circular Economy and Consumer Protection*, cit., p. 234 ss.; E. VAN GOOL-A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771*, cit., p. 14, per i quali la riparazione è «*sustainable remedy*»; D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 199 s.; F. BERTELLI, «*Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*», cit., p. 244. In linea con questa tesi appare il Reg. UE 2021/341 del 23 febbraio 2021, che obbliga i produttori di una serie di elettrodomestici a mettere a disposizione dei consumatori pezzi di ricambio dei prodotti, così da permettere la riparazione e non già la sostituzione dei prodotti in un periodo di tempo tra i sette e i dieci anni.

89 Emblematico il caso esaminato dalla Corte norvegese Hoyesterett, 17 febbraio 2006, in *tauboll.no*, la quale ha ben giustificato il rifiuto di un venditore di sostituire delle scarpe rotte, volendo questi ripararle nell'ottica di una scelta più attenta ai profili ambientali. F. BERTELLI, *op. ult. cit.*, p. 246, osserva che «la riparazione è maggiormente allineata con i principi di prevenzione e precauzione che già da tempo ispirano la materia ambientale» (*ivi*, p. 247); EAD., *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 231.

90 Il tema è stato trattato *supra*, § 2.

91 V. anche F. BERTELLI, «*Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*», cit., p. 247.

92 Di diverso avviso, A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi*, cit., p. 539, per la quale la riduzione del prezzo non è strumento in grado di soddisfare l'interesse del consumatore etico, che non ha interesse alla conservazione e al riuso del bene. Il rimedio viene preferito, invece, da F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 234.

93 G. TOSCANO, *Nuove tecnologie e beni di consumo*, cit., p. 383 s., propone, con riguardo allo specifico caso dell'obsolescenza programmata, di ricorrere al rimedio dei danni punitivi.

4. Il consumatore come “parte attiva” nella contrattazione ecologicamente conformata.

La consueta retorica del consumatore bisognoso di protezione dalla pratica scorretta del *greenwashing*, e, dunque, parte debole del rapporto negoziale, si capovolge qualora si guardi al fenomeno del «consumo critico»⁹⁴, che esalta la solidarietà tra produttori e consumatori e la sostenibilità ambientale della filiera produttiva. Il consumatore di prodotti e servizi eco-compatibili diviene così «parte attiva»⁹⁵ del rapporto negoziale, che trasforma il consumo da mero atto passivo di soddisfazione del bisogno a strumento di promozione di un mercato attento alla sostenibilità sociale e ambientale della produzione e dello scambio.

Il consumatore, in questo panorama, lungi dall'esser destinatario passivo dell'attività imprenditoriale, come tale soggetto debole fruitore di beni e servizi, assume un ruolo rilevante nelle scelte dell'azienda, perché «ha le potenzialità di indirizzare il mercato ad assumere comportamenti socialmente [ed ecologicamente] corretti»⁹⁶. D'altronde, come osserva Papa Francesco nell'Enciclica «Laudato si'»⁹⁷, «[u]n cambiamento negli stili di vita [può] arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori»⁹⁸.

In tale contesto, non appare peregrino pensare che la “capacitazione” (*capability*) del consumatore, ossia la capacità in concreto della persona di assumere una decisione consapevole di natura commerciale, si elevi a principio di regolazione del mercato: l'elemento decisivo è dato, infatti, non dal reddito, ma dalla cultura dei consumatori, che, se

94 Sull'argomento, tra i molti, sul piano sociologico, S. TOSI, *Il consumo critico*, in *Cons. dir. merc.*, 2010, p. 102 ss.; F. FORNO-P.R. GRAZIANO, *Il consumo critico. Una relazione solidale tra chi acquista e chi produce*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 8 ss. Dal punto di vista giuridico, M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Esi, Napoli, 2016; R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, *Diritto ambientale, Prologo* di V. Rizzolo-L. Mezzasoma, trad. diretta da L. Mezzasoma, Esi, Napoli, 2020, p. 166 ss., spec. p. 169. Si osserva che la figura del consumatore critico si lega all'emergere di quella del «cittadino critico», il quale rende il consumo un veicolo di partecipazione. Rispetto alle fasi precedenti, la fase del consumo critico quale «matrimonio tra ambientalismo e cittadinanza» è utilizzata in modo più sistematico (S. TOSI, *op. cit.*, p. 102) «come strategia per includere i temi dei diritti umani, della democrazia e della sostenibilità nell'agenda politica globale» (M. MICHELETTI-A. FOLLESDAI-D. STOLLE, *Politics, products and markets*, Routledge, New York, 2004, p. 290). In merito, la «Strategia nazionale per l'economia circolare», cit., p. 55, reputa opportuno elaborare un «Piano nazionale di educazione e comunicazione ambientale», declinato localmente, che contribuisca a formare una generazione di cittadini critici «consapevoli e informati in grado di decidere consapevolmente e incidere con le loro scelte sui vari meccanismi economico-produttivi e sociali del paese».

95 Sul punto, B. AGOSTINELLI, «Gruppi di acquisto solidale»: un nuovo modo di negoziare, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1200 ss., ma spec. p. 1224; EAD., *L'«autonoma iniziativa» dei privati nell'economia solidale. Nuove prospettive della sussidiarietà*, Esi, Napoli, 2018, p. 5.

96 V. R. KORN, *Tutela dell'ambiente, consumatori e responsabilità sociale d'impresa: i nuovi strumenti della sostenibilità aziendale*, in *Contratto e impresa/Eur.*, 2012, p. 671.

97 A commento R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica*, cit., p. 267 ss.

98 Per una disamina dei vari settori in cui la responsabilità sociale dell'impresa si trasla sul consumatore sotto forma di responsabilità, F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *federalismi.it*, 2019, p. 2 ss., spec. p. 6; EAD., *Verso la responsabilità sociale del consumatore*, in M. CASTELLANETA-F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 157 ss.

elevata, può portare a boicottare i prodotti delle imprese senza etica negli affari o a premiare i prodotti e le imprese attenti al principio di sostenibilità⁹⁹.

Né mancano diversi indici contrattuali che inducono ragionevolmente a concludere che il consumatore attivo nella costruzione di un mercato ecologicamente sostenibile sia figura già insita nel sistema.

Il rovesciamento della prospettiva dello scambio è evidente, ad esempio, già nel caso del commercio equo e solidale¹⁰⁰, che, attraverso una «relazione paritaria» fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione¹⁰¹, innesca un circuito virtuoso nell'approvvigionamento di prodotti realizzati secondo *standard* determinati, con l'obiettivo dichiarato di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale mediante uno sfruttamento guidato delle risorse¹⁰², così mirando, non solo, a incentivare il benessere di produttori e consumatori ma anche la solidarietà reciproca a beneficio anche delle generazioni future.

Paradigmatico è, ancor più, il fenomeno dei «gruppi di acquisto solidale» (d'ora in poi «GAS»)¹⁰³, espressione di consumo critico e responsabile e di cittadinanza alimentare ed ecologica, definiti dalla legge finanziaria del 2008 come «i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita» (art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007)¹⁰⁴.

Nel fenomeno dei GAS, sviluppatosi soprattutto nel settore agroalimentare e tessile, da un lato, i produttori condividono con il gruppo la spinta ideale verso un mercato più vicino al consumatore e promuovono, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato all'imballaggio e al trasporto, la «filiera corta»¹⁰⁵, favorendo sia il contatto diretto tra le parti,

99 P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 250. Tra le più note campagne di boicottaggio degli ultimi anni vi sono quelle che hanno coinvolto la Nike e la Levi's, accusate di utilizzare il lavoro infantile nelle imprese localizzate nel Sud-Est asiatico, nonché la Shell, criticata per l'inquinamento del mare del Nord.

100 B. AGOSTINELLI, *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 15. Sul tema, D. CAMBIOLI, *Commercio equo e solidale e turismo responsabile. Un percorso comune*, in G. MAGISTRALI (a cura di), *Turismo sociale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2008, p. 171 ss.; F. PERNAZZA (a cura di), *Il commercio equo e solidale. Principi, regole, modelli organizzativi*, ESI, Napoli, 2009.

101 L'art. 1 della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, nella seconda versione del 2005, definisce il fenomeno come «un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una *relazione paritaria* fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori».

102 V. B. AGOSTINELLI, *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 13.

103 In argomento, M. PEROTTA, *Gruppi d'acquisto. Cosa sono, come si costituiscono, come funzionano*, Edizioni Lavoro, Roma, 2005; R.F. GRECO, *I gruppi di acquisto solidale: una formula di sintesi dei principi di sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità*, in *Giust. amm.*, n. 7, 2017, p. 1 ss.; B. AGOSTINELLI, «Gruppi di acquisto solidale», cit., p. 1200 ss.; EAD., *Cibo e diritto privato: quale regime giuridico per i "gruppi di acquisto solidale"?*, in M. DE CASTRIS (a cura di), *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, Roma Tre Press, Roma, 2018, p. 119 ss.; EAD., *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 49 ss.

104 Sebbene la legge finanziaria del 2008 sembri far riferimento ai soli GAS in forma associativa, non è questa l'unica opzione per strutturarsi, ben potendo il gruppo decidere di non formalizzarsi in associazione, così rilevando solo sul piano sociale senza varcare «la soglia della giuridicità» (così B. AGOSTINELLI, *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 61).

105 La filiera corta è riconducibile all'esigenza di raggiungere coerenza tra valori e comportamento (rispettando nelle proprie pratiche principi etici di riferimento) ed è in antitesi con la filiera produttivistica propria della produzione di massa, che deresponsabilizza i consumatori, oscurando il costo sociale delle merci. Detta

sia una conoscenza più consapevole del bene acquistato; dall'altro, i consumatori conformano, attraverso una visione consapevole del consumo, il mercato dal lato della domanda, rivelando che il cambiamento non è affidato al comportamento di mercato del singolo consumatore, ma all'azione collettiva di produttori e consumatori, quali agenti sociali di cambiamento delle pratiche di acquisto in un'ottica di economia sostenibile e solidale¹⁰⁶.

È l'idea-guida di un mercato alternativo alle fonti di approvvigionamento di massa, attento alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza diretta dei prodotti, dove prendono voce le motivazioni non legate al profitto, confermando che «il diritto nella sua dinamica promozionale rispecchia non soltanto situazioni acquisite ma produce valori aggiuntivi»¹⁰⁷. Lo stesso *European Green Deal*, in merito al rapporto produttori-consumatori, si preoccupa di contribuire a realizzare un'economia circolare – improntata al riuso del bene anche alla fine del suo ciclo di vita primario – attraverso sistemi più sostenibili di lavorazione, trasporto, imballaggio e stoccaggio dei prodotti alimentari, così realizzando una “transizione giusta” verso pratiche sostenibili.

Se, invero, il consumatore leso dalla pratica del *greenwashing* solitamente si determina all'atto di acquisto per più e varie ragioni concorrenti, tra le quali l'esigenza di perseguire istanze etiche, sociali e ambientali, senza che la stessa assurga a elemento decisivo per la scelta negoziale, diversamente accade nel fenomeno dei GAS dove, con riguardo alla causa concreta¹⁰⁸, la ragione solidale-ecologica incide indissolubilmente e necessariamente sugli scambi commerciali, non rimanendo relegata al rango dei motivi e sorreggendo i singoli atti di acquisto del gruppo; mentre, con riguardo all'oggetto, l'elemento (eco)solidale connota il bene e il suo intero processo produttivo.

Le considerazioni svolte giustificano, di riflesso, conclusioni diverse in ordine all'apparato

prospettiva funzionale è ben posta in evidenza, a livello normativo, nell'art. 1, lett. m, reg. UE n. 1035 del 2013, che definisce la filiera corta quale «filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori».

106 Cfr. B. AGOSTINELLI, «*Gruppi di acquisto solidale*», cit., p. 1202; EAD., *Cibo e diritto privato*, cit., p. 121.

107 Testualmente, P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 237 ss. Nel documento di base della «Rete nazionale di collegamento» di tali gruppi, si legge: «Finalità di un GAS è provvedere all'acquisto di beni e servizi cercando di realizzare una concezione più umana dell'economia, cioè più vicina alle esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, formulando un'etica del consumare in modo critico che unisce le persone invece di dividerle».

108 La causa concreta è da intendersi quale «sintesi degli effetti giuridici diretti ed essenziali del contratto»: testualmente P. PERLINGIERI-A. FEDERICO, in AA.VV.-P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, IX ed., Napoli, 2018, p. 499. Sulla nozione di “causa” si veda, nella letteratura più recente ed anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A.M. GAROFALO, *Fisiologia e patologia della causa contrattuale. Profili generali e applicazioni specifiche*, in G. PERLINGIERI-L. RUGGERI (a cura di), *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*, vol. II, Napoli, 2019, p. 681 ss.; M. PENNASILICO, *La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti*, *ivi*, p. 781 ss.; C. CALABRETTA, *Il ruolo della causa nell'attuale esperienza giuridica*, Napoli, 2020. In merito all'applicazione da parte della giurisprudenza della causa concreta, v. R. ROLLI, *Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 416 ss.; M. MARTINO, *La causa in concreto nella giurisprudenza: recenti itinerari di un nuovo idolum fori*, in *Corriere giur.*, 2013, p. 1441 ss.; A. FEDERICO, *L'uso giurisprudenziale della causa concreta*, in G. PERLINGIERI-O. CLARIZIA-A. LEPORE-A. FACHECHI (a cura di), *La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazioni e contratti*, Esi, Napoli, 2015, p. 25 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 564 ss., con nota di F. ROSSI, *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte*; Cass., Sez. III, 12 novembre 2009, n. 23941, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, p. 448 ss., con nota di C. DI LEO, *Contratto di assicurazione e causa concreta*; Trib. Napoli, Sez. dist. Pozzuoli, 18 gennaio 2012, in *Foro nap.*, 2012, p. 611 ss., con nota di A. FACHECHI, *Sulla nullità di compravendita immobiliare per mancanza di causa*.

rimediale da utilizzare, allorché il produttore non rispetti più i criteri condivisi dal gruppo: il venir meno dell'aspetto eco-solidale, infatti, giustificherebbe la risoluzione del contratto per inadempimento¹⁰⁹, nella misura in cui frustra il programma negoziale voluto dalle parti.

La rilevanza etica della scelta d'acquisto nel settore del credito e nell'impiego del proprio denaro permette di introdurre, poi, la figura del "consumatore-investitore critico" o "consumatore-risparmiatore critico"¹¹⁰.

La finanza etica e sostenibile, la cui rilevanza è confermata dall'art. 111-bis t.u.b., introdotto con l. 11 dicembre 2016, n. 232¹¹¹, traduce il senso del consumo critico nel settore del risparmio, riassumendo «un insieme assai vasto di prassi economiche ispirate da valutazioni di natura sia economica sia sociale», e si regge sul postulato della non neutralità degli effetti dell'azione finanziaria, avendo come obiettivo quello di «rendere possibile un impiego di risparmi coerente con i propri valori ed interessi non patrimoniali», etici e ambientali.

L'intento eco-solidale penetra, in tal modo, anche la causa degli investimenti etici, dacché, nella Banca etica, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito si traducono «nel sostegno economico di attività eticamente orientate e nel vincolo di destinazione degli investimenti

109 «Il richiamo alla funzione concreta consente di leggere in chiave di causa istituti giuridici (quali quelli della risoluzione per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta) dettati con riguardo a vicende attinenti al realizzarsi o meno del programma contrattuale», così A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 237. Similmente, G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, continuato da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2007, p. 49 ss., il quale osserva che se il difetto genetico (mancanza o illiceità) della causa comporta la nullità del contratto, la patologia inerente alla sua attuazione in concreto (difetto funzionale) comporta rimedi alternativi rimessi alla scelta di una delle parti. Di diverso avviso, G.G. AULETTA, *La risoluzione del contratto per inadempimento* (1942), rist., Esi, Camerino, 1980, p. 115 ss.; M. GIORGIANNI, voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 552 ss.

110 V. B. AGOSTINELLI, *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 143.

111 Sulla disposizione v. A. SCIARRONE ALIBRANDI-E. MACCHIAVELLO, *Sub art. 111-bis TUB*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia*, vol. II, Cedam, Padova-Milano, 2018, p. 1644 ss. Sul tema della finanza etica, *ex multis*, F. CAPRIGLIONE, *Etica della finanza e finanza etica*, Laterza, Bari, 1997; ID., *Etica della finanza, mercato, globalizzazione*, Laterza, Bari, 2004, p. 50 ss.; ID., (a cura di), *Finanza Impresa e Nuovo Umanesimo*, Laterza, Bari, 2005; ID., *Etica e finanza in tempi di crisi*, in I. SABBATELLI (a cura di), *Banche ed etica*, Cedam, Padova-Milano, 2013, p. 3 ss.; S. DEPLANO, in F. LONGOBUCCO-S. DEPLANO, voce *Finanza etica*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Agg., VII, Torino, 2012, p. 384 ss.; S. BERETTA-A. PERRONE, *La dimensione etica della finanza*, in *Iustitia*, 2014, p. 237 ss.; M. RENNA, *Strumenti finanziari e terzo settore*, in *Dir. merc. ass. fin.*, 2018, p. 289 ss.; E. MACCHIAVELLO, *Possono esistere «banche etiche»? La nuova definizione normativa di «operatori di finanza etica e sostenibile» tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, p. 188 ss.; G. SABATINI, *Finanza d'impatto e Action Plan sulla finanza sostenibile: il percorso delle banche europee*, in *Bancaria*, 2019, p. 23 ss.; G.C. LANDI, *Sostenibilità e rischio d'impresa*, Cedam, Padova-Milano, 2020, p. 24 ss. Invero, l'interesse nei confronti della finanza etica era già timidamente percepibile con l'art. 117 *ter* t.u.f. (su cui v. G.G. SALVATI, *Obblighi informativi e di rendicontazione relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, p. 90 ss.), ove si legge che: «La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili». Con riguardo, invece, alla differenza tra gli operatori della finanza etica e quelli della finanza sostenibile, sembrano potersi mutuare le parole espresse da R. COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, p. 165 ss., con riguardo all'art. 117 *ter* t.u.f. In particolare, l'a. sostiene che, pur trattandosi di definizioni non identiche, hanno un tratto in comune: «sia la finanza etica sia la finanza socialmente responsabile perseguono finalità che non si esauriscono nella ricerca di scopi egoistici».

impresso dai soci-risparmiatori ad attività di organizzazioni che operano nei settori di [...] tutela ambientale»¹¹².

Con riguardo, poi, in particolare, alla finanza sostenibile pare, in questa sede, opportuno osservare che la stessa è, senz'altro, destinata a divenire un ideale alleato per le imprese nella transizione verso un modello economico circolare, dacché si sostanzia in investimenti socialmente responsabili che, in una prospettiva di lungo periodo, integrano criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nella ricerca, nella selezione e nell'analisi dei titoli¹¹³. Paradigmatici strumenti finanziari sostenibili, emettibili da soggetti pubblici o privati, sono i *green bond* e i *social bond*, quali titoli obbligazionari nei quali «la decisione dell'ente di emettere le obbligazioni si estende fino alla determinazione delle finalità per le quali il titolo è emesso, deducendo di fatto come oggetto di un'obbligazione anche la realizzazione dello scopo specifico per esempio la destinazione al finanziamento di progetti a tutela dell'ambiente che si va ad affiancare all'altra obbligazione, quella di restituzione del prestito e di corresponsione degli interessi»¹¹⁴.

Se così è, ne deriva che l'oggetto dei contratti di finanza etica e sostenibile è completamente permeato dalla sostenibilità e la causa eco-solidale dell'obbligazione travalica interessi meramente patrimoniali, per accedere a una funzione sociale di più ampia portata, in favore della collettività, così giustificando, ancora una volta, le conclusioni già acquisite con riguardo ai GAS sui profili rimediali.

La figura del consumatore attivo, tuttavia, ben emerge anche da altri ambiti della «contrattazione ecologicamente conformata»¹¹⁵, dove gli interventi legislativi, attraverso incentivi o meccanismi di cogenza, orientano e funzionalizzano l'autonomia privata verso un mercato nel quale l'ambiente è un valore primario da tutelare.

In questo senso, la predilezione di strumenti contrattuali, diretti a una riduzione del consumo energetico, vede i consumatori agire sul mercato sospinti anche da interessi non patrimoniali, inerenti alla riduzione delle emissioni inquinanti. Si pensi al consumatore

112 B. AGOSTINELLI, *L'«autonoma iniziativa» dei privati*, cit., p. 160 ss. Più approfonditamente, v. lo Statuto della Banca Etica in *bancaetica.it*.

113 In argomento, *ex multis*, P. CUCUMILE, *Le sfide ambientali passano anche per la finanza verde e sostenibile*, in *ildirittoamministrativo.it*, 2 novembre 2019, p. 1 ss.; A. LAS CASAS, *Dai diritti di emissione alla finanza green. Le nuove frontiere per la tutela dell'ambiente*, in *Teoria crit. rag. soc.*, 2021, pp. 129 ss., 138; F. OTTOMBRINO, *Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime riflessioni*, in *Foro nap.*, 2020, p. 389 ss.; C. BELLAVITE PELLEGRINI-C. CANNAS, *Quali prospettive per una finanza sostenibile?*, in *An. giur. econ.*, 2022, p. 239 ss.; G. SIANI, *I fattori ESG nel sistema finanziario: il ruolo della vigilanza*, in *bancaditalia.it*, 2022; A. DEL GIUDICE, *La finanza sostenibile. Strategia, mercato e investitori istituzionali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2022. Nella letteratura straniera, v. D. AVRAMOV-S. CHENG-A. LOUI-A. TARELLI, *Sustainable investing with ESG rating uncertainty*, in *Journ. Financ. Econ.*, 2021, p. 642 ss.; D. BUSCH-G. FERRARINI-S. GRÜNEWALD, *Sustainable Finance in Europe*, Palgrave Macmillan, London, 2021; E. CLEMENTINO-R. PERKINS, *How Do Companies Respond to Environmental, Social and Governance (ESG) ratings? Evidence from Italy*, in *Journ. Busin. Ethic.*, 2021, p. 379 ss.

114 Così, G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2020, p. 348; similmente M. GIANNINI, *Titoli di solidarietà e inadempimento dell'obbligazione di scopo*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 689 ss. Sugli strumenti finanziari verdi (*Green bond*, *social bond*, *social impact bond*, *sustainability bond*, *sustainability-linked bond*, *transition bond*, etc.), che caratterizzano la finanza sostenibile e orientano i flussi di capitale in investimenti ecosostenibili, v., oltre alla bibliografia riportata nella precedente nota, il manuale curato dal Forum per la Finanza Sostenibile, *L'Unione Europea e la finanza sostenibile. Impatti e prospettive per il mercato italiano*, 2019, in *finanzasostenibile.it*; nonché M. MELI, *Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2016, p. 79 ss.

115 Cfr. A. JANNARELLI, *Principi ambientali e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 22.

attivo che si determina all'acquisto di un immobile in base anche al rendimento energetico dello stesso: l'attestato di prestazione energetica (art. 6 del d.lgs. n. 192 del 2005), in questo caso, da strumento di controllo del rispetto della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia e da veicolo di informazione per le parti, assurgerebbe a parametro di valutazione comparativa degli immobili ai fini della conclusione dell'affare, e a «strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico»¹¹⁶.

Ma v'è di più.

La stessa Pubblica Amministrazione ben può considerarsi "super consumatore" di servizi e prodotti eco-compatibili¹¹⁷.

Avuto riguardo al settore energetico, ad esempio, in ossequio alla direttiva 2012/27/UE (recepita con d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, integrato e novellato dal d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141), la Pubblica Amministrazione *deve* contribuire, al pari dei consumatori privati, al raggiungimento delle soglie di risparmio energetico, anche attraverso interventi di efficienza energetica sul proprio patrimonio edilizio o la stipula di contratti di acquisto e di affitto di immobili nel rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti dal d.lgs. 102/2014.

Con riferimento al settore degli appalti pubblici, invece, emblematico è il «*Green Public Procurement*»¹¹⁸, in cui la stazione appaltante è obbligata (artt. 34 e 71 d.lgs. 50/2016) a

¹¹⁶ Testualmente, G. BONNÌ, *Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 239, il quale osserva che la consegna di un bene diverso dal punto di vista energetico (*aliud pro alio*) ben potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, ove venga frustrato l'assetto di interessi in concreto divisato dalle parti di avere disponibilità di un immobile con limitato fabbisogno energetico. Con riguardo ai casi di mancanza o veridicità della clausola, G. PERLINGIERI, *Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema di certificazione energetica. A margine di un libro di Karl Salomo Zachariae*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 661 ss., 666 s., osserva che, tenuto conto dell'esigenza di preservare l'interesse alla circolazione dei beni, è da escludere la nullità (virtuale) del contratto, reputando giusto rimedio quello del risarcimento del danno, della riduzione del prezzo o, al massimo, della risoluzione del contratto. «La nullità rappresenterebbe un rimedio *irragionevole e sproporzionato*. *Irragionevole* rispetto agli interessi richiamati: il razionale sfruttamento dell'energia e la circolazione dei beni. *Sproporzionato*, poiché [...] anche il contratto contrario ad una norma imperativa non comporta automaticamente la nullità (virtuale) qualora tale rimedio costituisca un "esito sovrabbondante rispetto all'attuazione degli interessi [coinvolti e] protetti dalla norma violata» (corsivo originario). D'altronde, osserva l'a., l'atteggiamento del legislatore sembra sì orientato a preservare l'ambiente e lo sfruttamento razionale dell'energia ma senza rinunciare alla circolazione dei beni.

¹¹⁷ Per lo Stato come consumatore *sui generis*, che tenta di incentivare comportamenti virtuosi, D. CAPOTORTO, *Lo Stato "consumatore" e la ricerca dei suoi principi*, in *Dir. amm.*, 2021, p. 161 ss. V. anche F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., p. 13

¹¹⁸ Si veda la «Strategia nazionale per l'economia circolare», cit., p. 56, ove il *Green Public Procurement* è riconosciuto come strumento di politica ambientale in grado di stimolare lo sviluppo di filiere circolari e di favorire il mercato di prodotti riciclabili e servizi a ridotto impatto ambientale, attraverso la leva della domanda pubblica, così contribuendo all'obiettivo dell'economia circolare. Teorizza la definizione più ampia di «*Sustainable Procurement*», che estende l'applicabilità dei criteri ambientali minimi anche agli appalti privati, M. PENNASILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 165. Sul tema, *ex multis*, F. GAVERINI, *Attività contrattuale della p.a. e protezione dell'ambiente: gli appalti verdi*, in *Riv. giur. edilizia*, 2009, p. 153 ss.; E. BELLOMO, *Il Green Public Procurement nell'ambito della Green Economy*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 163 ss.; F. SPAGNUOLO, *Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell'impatto ambientale nelle politiche di acquisto della Pubblica Amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2006, p. 397 ss.; G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, *ivi*, 2012, pp. 819 ss.; ID., *Osservazioni critiche sull'utilizzo dei criteri ambientali nei sistemi di contrattazione pubblica*, in M. AMADEI-M. COZZIO (a cura di), *Appalti di servizi e criteri ambientali. Aspetti giuridici e tecnici*, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2013, p. 113 ss.; ID., *Il Green Public Procurement nel diritto comunitario con particolare riferimento alle nuove direttive appalti e concessioni*, in G.F. CARTEI-M. RICCHI (a cura di), *Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività*, Esi, Napoli, 2015, p. 223 ss.; B.

inserire tra i criteri qualitativi dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche le caratteristiche ambientali, quali parametri di valutazione nella scelta del *partner* privato, così subordinando il principio di economicità a criteri non economici di rilevanza costituzionale, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico (artt. 2, comma, 2; 30, comma 1, c.c.p.), seppur «nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal [...] codice [dei contratti pubblici]» (30, comma 1, c.c.p.)¹¹⁹.

La sostenibilità acquisisce, dunque, le vesti di un paradigma non solo per i consumatori privati e per le imprese, ma anche per la Pubblica amministrazione, la quale lungi dal dover solo esercitare poteri di pianificazione e controllo delle attività private a impatto ambientale, funge «da traino nel processo di gestione ecologica e nel riorientamento dei consumi verso prodotti più verdi»¹²⁰, comportando modifiche dei cicli produttivi delle imprese¹²¹ e

FENNI, *Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile*, in *Ambientediritto.it*, 26 novembre 2014; M. PENNASILICO, *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, p. 249 ss.; F. DI GIOVANNI, «*Appalti verdi*» e responsabilità sociale dell'impresa, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 61; C. VIVANI, *Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement*, in *Urb. app.*, 2016, p. 993 ss.; T. CELLURA, *L'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici*, Santarcangelo di Romagna, 2016; C. IRTI, *Gli «appalti verdi»*, cit., p. 183 ss.; R. TUCCILLO, *Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, pp. 189 ss., 224 ss.; G. QUINTO, *Le variabili ambientali nella disciplina degli appalti pubblici. Storia di un difficile equilibrio tra tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo economico*, in *Ambientediritto.it*, n. 1, 2020, p. 90 ss.

119 Principi di portata rivoluzionaria che, tuttavia, sono «limitati con una riserva di legge che ne riduce drasticamente l'efficacia, poiché ne rimanda la concreta operatività alle scelte discrezionali (future e eventuali) del Legislatore», per S. VILLAMENA, *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. ed economia*, 2015, p. 355 ss. «Ne discende che il superamento del principio di economicità per motivi connessi alla tutela dell'ambiente può avvenire solo in presenza di una disposizione che espressamente lo consenta. La fattispecie appare pertanto complessa e composta da una norma autorizzatoria della indicata prevalenza e da una manifestazione di volontà della stazione appaltante in tal senso. In mancanza di una copertura legislativa, una clausola del bando di gara che preveda la prevalenza della tutela ambientale rispetto al principio di economicità deve ritenersi illegittima»: R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 219. L'art. 4 c.c.p., diversamente, pare porre sullo stesso piano il principio di economicità e quello di tutela dell'ambiente, senza richiedere una previsione normativa che attribuisca, in modo esplicito, prevalenza alle esigenze di tutela ambientale: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

120 Testualmente, *Comunicazione interpretativa della Commissione*, 4 luglio 2001, *Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici*, COM(2001) 274 def., in *ec.europa.eu*.

121 In tal senso, M. OCCHIENA, *Norme di gestione ambientale*, in M.A. SANDULLI-R. DE NICTOLIS-R. GAROFOLI (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici*, Giuffrè, Milano, 2008, vol. II, p. 1465 ss., ove si legge che «acquistando dal mercato verde le amministrazioni finirebbero non solo con lo sviluppare la circolazione dei beni e servizi ecocompatibili o a basso impatto ambientale, ma anche con l'incentivare la produzione verde». Sul ruolo strategico dei contratti pubblici nel conseguimento di obiettivi di tutela ambientale, v. F. DE LEONARDIS, *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*, in M.A. SANDULLI-R. DE NICTOLIS (diretto da), *Trattato sui contratti pubblici*, vol. II, Milano, 2019, p. 168 ss., il quale osserva che «[i]l punto di partenza dell'uso strategico della contrattazione pubblica è costituito dal fatto che la pubblica amministrazione è in assoluto il contraente quantitativamente più rilevante sul mercato europeo (si stima che le pubbliche amministrazioni europee acquistino circa il 20% del totale del mercato) e, dunque, una delle strade che in modo sempre più consistente

costringendo la controparte negoziale al rispetto di obblighi positivi, che conformano l'offerta di servizi ecologicamente orientati.

È innegabile, d'altronde, che la Pubblica Amministrazione, stante l'elevata capacità di acquisto, ha una notevole influenza nel processo di gestione ecologica del mercato¹²².

È, tuttavia, nella transizione energetica verso un mercato basato su energie prodotte da fonti rinnovabili, che il consumatore attivo ha la sua evoluzione massima, tramutandosi in un vero e proprio attore economico, il c.d. "prosumatore"¹²³, quale soggetto che, in maniera individuale o collettiva, è insieme produttore e consumatore di un determinato bene, in grado di generare benefici sociali scaturenti da nuovi modelli di economia condivisa e così capace di divenire soggetto attivo nella gestione dei propri bisogni¹²⁴.

Con la figura del prosumatore diviene evanescente, dunque, la distinzione tra produttore e consumatore e, nella consapevolezza che la nozione di consumatore, nella sua operatività e dinamicità, è sempre suscettibile di adeguamenti e perfezionamenti a seconda dei contesti economici e sociali di riferimento¹²⁵, si conferma, forte, il ruolo proattivo del consumatore – da promuovere in una logica di sussidiarietà orizzontale¹²⁶ – al quale vengono offerte non solo più informazioni, ma anche più strumenti per aggregare la propria domanda e offerta energetica, promuovendo, conseguentemente, rapporti orizzontali in cui si riducono le asimmetrie informative.

Sebbene la Risoluzione del Parlamento europeo 2015/2323(INI), su un "new deal" per i consumatori di energia, abbia sottolineato la necessità di giungere ad un'interpretazione comune di prosumatore, nella direttiva 2019/944/UE – che persegue l'obiettivo di rendere i

percorre la legislazione degli ultimi anni per raggiungere vari obiettivi di interesse generale è quella di "costringere" la pubblica amministrazione ad acquistare in modo "orientato". Il ragionamento è semplice: dato che la p.a. acquista beni, servizi e opere, lo ha sempre fatto e sempre lo farà, e dato che essa rappresenta il "più imponente" cliente del mercato, se si riesce a fare in modo che essa acquisti solo prodotti o servizi di un certo tipo ("verdi", "socialmente compatibili" o "innovativi"), ciò comporterà non solo che circa un quinto di tutti i beni, servizi e opere saranno realizzati in modo da tutelare i suddetti interessi (conseguendo un effetto diretto, ad esempio, di tutela dell'ambiente) ma anche che i fornitori si orienteranno in via generale a fornire sul mercato prodotti o servizi del tipo voluto (si tratta del cd. effetto indiretto o di traino)» (ivi, p. 174 s.).

122 Cfr. C. IRTI, *Gli «appalti verdi»*, cit., p. 183 s.

123 In argomento, v. A. QUARTA, *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 667 ss. Sul consumatore post-moderno e sulla necessità di dover pensare alla nozione di consumatore costruita di momento in momento e, quindi, continuamente esposta ad adattamenti, perfezionamenti e adeguamenti, G. ALPA, *Consumatori e mercato*, in G. CAPILLI (a cura di), *I contratti del consumatore*, cit., pp. 1 ss., 14. Per il consumatore come attore economico, M. IMBRENDA, *Nuove tecnologie e dinamiche regolatorie dell'autonomia privata*, in EAD.-S.PIETROPAOLI-G. DALIA-R.M. AGOSTINO (a cura di), *Frontiere digitali del diritto. Esperienze giuridiche a confronto su libertà e solidarietà*, Torino, 2021, p. 116; M.R. MAUGERI, «Smart contracts», «smart grids» e «smart meters»: *i nuovi orizzonti nel mercato dell'energia e la tutela del consumatore/prosumer*, in *Studi senesi*, 2020, p. 85 ss.; R. MICCÙ-M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *federalismi.it*, 2022, p. 603 ss.

124 Cfr. M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing*, in *Nuove leggi civili comm.*, 2020, p. 630 ss.

125 «La normativa europea in materia di mercato energetico può essere, a ragione, considerata un interessante punto di osservazione per comprendere l'evoluzione del consumerismo nell'Unione europea. È proprio in questo mercato che, prima e meglio di altri, si è verificato un ripensamento della nozione di consumatore, non più categoria monolitica, bensì nozione operativa e dinamica, ricavabile, di volta in volta, dal contesto in cui il consumatore opera», così L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico*, cit., p. 3292 ss.

126 In questo senso anche E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti dir. comm.*, 2020, p. 71 ss., ma spec. p. 76.

cittadini protagonisti del cambiamento climatico – si è fatto riferimento semplicemente alla figura dell'*active costumers* (art. 2, comma 1, n. 8) e a quella dell'*energy community*. L'art. 42-bis, d.l. n. 162/2019, convertito con l. n. 8 del 2020, ha dato ingresso, così, nel nostro ordinamento alle prime esperienze di condivisione nelle energie rinnovabili, quali l'«autoconsumo collettivo» e le «comunità energetiche»¹²⁷, che ruotano proprio attorno al *prosumer*.

In particolare, la fattispecie dell'autoconsumo collettivo amplia una possibilità già riconosciuta nel nostro ordinamento ad ogni singolo cittadino, c.d. «*energy citizen*» o «*prosumer*», ossia quella di autoprodurre e consumare energia, utilizzando fonti alternative e rinnovabili¹²⁸. Se la nozione di autoconsumo è correlata all'unicità del sito nel quale si produce e si consuma e, sinora, è stata consentita solamente *one-to-one*, potendo l'energia prodotta essere consumata da un unico consumatore finale, dovendo l'eccesso di produzione essere immesso in rete, la previsione normativa dell'autoconsumo collettivo consente un'autoproduzione e consumo da parte di (almeno) due soggetti, che agiscano insieme e si trovino nello stesso edificio o condominio, i cui interessi siano regolati da un contratto di diritto privato. Rispetto alla normativa precedente, dunque, d'ora in poi è possibile che più proprietari provvedano insieme alla realizzazione degli impianti, a beneficio dell'intero edificio, inclusi i diversi appartamenti.

Quanto alla figura delle «comunità energetiche» (*REC, Renewable Energy Communities*)¹²⁹, invece, queste sono soggetti giuridici che perseguono l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali agli azionisti, ai membri e alle aree locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari, che pur possono esistere. Esse sono aperte a tutti i consumatori¹³⁰ ubicati nel perimetro di riferimento, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e vulnerabili, così combattendo la povertà energetica.

Inquadrate così le due tipologie cardine in cui si abilitano le capacità del *prosumer*, v'è ancora qualche notazione da svolgere ai fini del discorso che segue. E invero l'introduzione

127 Sul tema, *funditus*, M. GIOBBI, *Il consumatore energetico nel prisma del nuovo quadro regolatorio italo-eurounitario*, Napoli, 2021; S. MONTICELLI-L. RUGGERI (a cura di), *La via italiana alle comunità energetiche*, Esi, Napoli, 2022; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile*, cit., p. 630 ss.; L. RUGGERI, *Needs and barriers of prosumerism in the energy transition era*, Dykinson, Madrid, 2021; E. GIARMANÀ, *Autoconsumo collettivo e comunità energetiche. I primi interventi di regolazione*, in *Ambientediritto.it*, n. 1, 2021, p. 1 ss. (dell'estratto); M. ROMEO, *Produzione di agroenergie, autoconsumo collettivo e comunità energetiche*, in *Dir. giur. agr.*, 2021, p. 1 ss.; V. PEPE, *Le "comunità energetiche" come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile*, in *Ambientediritto.it*, n. 3, 2022, p. 425 ss.

128 Così, M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile*, cit., p. 637. Si veda, infatti, la l. n. 133/1999, art. 10, comma 7, nonché il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

129 La *REC* di cui alla dir. UE 2018/2001 si differenzia, come osservato da V. PEPE, *Le "comunità energetiche"*, cit., p. 14, dalla «comunità energetica dei cittadini» (CEC), di cui alla dir. UE 2019/944 per più ordini di ragione: la CEC non prevede principi di prossimità e autonomia e può gestire elettricità prodotta sia da fonte rinnovabile sia fossile; la CER, diversamente, si basa sul principio di prossimità con gli impianti di generazione e sul principio di autonomia tra i membri e può gestire energia derivante solo da fonte rinnovabile. Legge *ad hoc* sulle comunità energetiche è, da ultimo, la n. 5 del 27 maggio 2022 dell'Emilia Romagna, «Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente», preceduta dalla legge reg. Lombardia del 23 febbraio 2022, n. 2, «Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente», e dalla legge reg. Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8, «Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo da energia rinnovabile».

130 M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile*, cit., p. 640, precisa che la nozione di consumatore deve intendersi in senso atecnico, poiché il novero dei soggetti partecipanti a una comunità energetica è assai vario.

del prosumerismo, assieme all'adozione del concetto di cliente, ha introdotto il concetto nuovo di «vulnerabilità»¹³¹, diretto a delineare il cliente che, per basse condizioni reddituali e per il costo dell'energia, non riesce a fruire di questa, quale bene giuridico «funzionale all'effettivo godimento di una pluralità di diritti c.dd. fondamentali»¹³².

Se così è, il prosumerismo tipico del mercato energetico, dimostra da una parte, che, massimizzandosi la produzione e l'autoconsumo *in situ*, si producono benefici, non di poco rilievo, in termini ambientali, economici e sociali, che contribuiscono a guidare il mercato verso una transizione energetica caratterizzata dalla decentralizzazione degli scambi, in cui il soggetto pubblico non è più l'unico garante dell'accesso alle risorse energetiche¹³³; dall'altra, che il sistema di tutela consumeristica ne esce innovato: tale non è solo quello diretto a ridurre l'asimmetria informativa tra produttore e consumatore finale, ma anche quello dispiegato per includere in un mercato più equo, corretto, responsabile e, per questo, più giusto¹³⁴.

5. Chiusa: la valenza conformativa del principio dello sviluppo (umano) sostenibile nei rapporti di consumo.

Le considerazioni svolte giustificano alcune, brevi, riflessioni conclusive.

In un contesto in cui ci si allontana dalla reiterata visione del consumatore passivo e vulnerabile, che vede nel consumo un mero atto passivo di soddisfazione del bisogno, sempre più limitate e riduttive, se non anche fragili, appaiono le tesi dirette a esplorare il mero consumo guidato dall'ottica del risparmio e non anche quello adoperato come strumento di promozione attiva di un mercato impegnato nell'attuazione della sostenibilità sociale e ambientale della produzione e dello scambio.

Il consumatore ha le potenzialità per influire sui processi produttivi, così indirizzando «il mercato ad assumere comportamenti socialmente» ed ecologicamente corretti e giustificando un nuovo approccio in ordine al riconoscimento di una funzione conformativa al principio dello sviluppo (umano) sostenibile. Si transita, quindi, dalla «responsabilità sociale d'impresa» alla «responsabilità sociale del consumatore», in cui questi è sì destinatario di diritti, ma è anche soggetto di doveri¹³⁵, co-regolatore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità¹³⁶.

Ancora, non pare potersi revocare in dubbio che, attraverso la contrattazione ecologicamente conformata, il consumatore non si limita a chiedere un bene o un servizio, ma tende a instaurare un'interazione sociale e ambientale autentica, conformando ecologicamente i rapporti di consumo. Lo studio del consumatore ecologicamente attivo diviene, in tal modo, osservatorio privilegiato per verificare l'effettiva attuazione del

131 Per profili sulla vulnerabilità di più ampia portata, v. A. FUSARO, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Napoli, 2019.

132 Cfr., L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico*, cit., p. 3297.

133 Per considerazioni di più ampia portata, v. R. MICCÙ-M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities*, cit., p. 622.

134 In questo senso anche, L. RUGGERI, *Consumatore e prosumerismo energetico*, cit., p. 3298.

135 Per una lettura sui doveri dei consumatori socialmente (ed ecologicamente) responsabili, v. F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, cit., p. 2 ss.

136 «*Conceiving of consumers as (co)regulators and better outfitting them to serve this function is important for achieving sustainability objectives*»: S. DADUSH, *The Law of Identity Harm*, in *Washington Univ. L. Rev.*, 2019, p. 803 ss.

principio dello sviluppo (umano) sostenibile, che è in grado di: conformare la regola contrattuale espressione dei rapporti di consumo; fungere da criterio nella ricerca del giusto rimedio, ogniqualvolta venga frustrato il conseguimento di interessi di tutela ambientale; inquadrare il consumo come attività diacronica, che tenga conto degli interessi (anche) delle generazioni future; infine, ma non da ultimo, ripensare il concetto stesso di giustizia.

Quando il mercato si struttura in rapporti di consumo effettivamente sostenibili, diviene più forte il nesso tra sostenibilità e giustizia; nesso che non solo risponde a una logica di non squilibrio normativo o di non eccessivo squilibrio economico, ma che coinvolge anche aspetti di natura non patrimoniale, essenziali per gli equilibri naturali e per evitare rischi di fenomeni irreversibili, qualora tali equilibri non venissero rispettati.

Si assiste così all'emersione, anche nei rapporti di consumo, della tutela integrata dei valori della persona e dell'ambiente e del nesso ontologico tra sostenibilità e giustizia.